

COMUNE DI AMANDOLA

TITOLO 01

PRINCIPI FONDAMENTALI

ART. 01

IL COMUNE

01. IL COMUNE DI AMANDOLA E' ENTE AUTONOMO ENTRO L'UNITA' DELLA REPUBBLICA NELL' AMBITO DEI PRINCIPI FISSATI DALLE LEGGI GENERALI E DALLE NORME DEL PRESENTE STATUTO.

ART. 02

AUTONOMIA

01. IL COMUNE DI AMANDOLA RAPPRESENTA LA COMUNITA' LOCALE, CURA I SUOI INTERESSI E NE PROMUOVE LO SVILUPPO CIVILE, SOCIALE ED ECONOMICO.

02. HA AUTONOMIA STATUTARIA, ORGANIZZATIVA E FINANZIARIA NELL' AMBITO DELLE LEGGI E DEL COORDINAMENTO DELLA FINANZA PUBBLICA.

03. E' TITOLARE DI FUNZIONI E POTERI PROPRI ESERCITATI SECONDO I PRINCIPI E NEI LIMITI DELLA COSTITUZIONE, DELLE LEGGI E DELLO STATUTO ESERCITA, ALTRESI' SECONDO LE LEGGI STATALI E REGIONALI, LE FUNZIONI ATTRIBUITE O DELEGATE DALLO STATO E DALLA REGIONE.

04. SOSTIENE LE LIBERE FORME ASSOCIATIVE, LA LORO COSTITUZIONE E POTENZIAMENTO; FAVORISCE LA PARTECIPAZIONE E ATTUA FORME DI CONSULTAZIONE DELLA POPOLAZIONE, PROMUOVE LA DISCUSSIONE ED IL CONFRONTO SUI PROBLEMI CONNESSI CON LA REALIZZAZIONE DEI PROPRI FINI ISTITUZIONALI E DEI PROGRAMMI, NONCHE' CON LA GESTIONE DEI SERVIZI. GARANTISCE LA PUBBLICITA' DEGLI ATTI DELL' AMMINISTRAZIONE COMUNALE E L' ACCESSO AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI DA PARTE DEI CITTADINI, NONCHE' L' ACCESSO ALLE STRUTTURE ED AI SERVIZI DA PARTE DELLE ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO E DELLE ALTRE ASSOCIAZIONI.

05. ISPIRA LA PROPRIA AZIONE AI SEGUENTI CRITERI E PRINCIPI:

- A) LA TUTELA E LA PROMOZIONE DEI DIRITTI DI PARTECIPAZIONE DEI CITTADINI;
- B) IL SUPERAMENTO DEGLI SQUILIBRI ECONOMICI, SOCIALI E TERRITORIALI ESISTENTI NEL PROPRIO TERRITORIO E NELLA COMUNITA' NAZIONALE;
- C) LA VALORIZZAZIONE DELLA DIFFERENZA DI SESSO COME ESPRESSIONE DEI DIVERSI PUNTI DI VISTA DEGLI UOMINI E DELLE DONNE DELLA COMUNITA', NONCHE' LA REALIZZAZIONE DELL' UGUAGLIANZA SOSTANZIALE TRA GLI UOMINI E LE DONNE NEL LAVORO, ANCHE MEDIANTE L' ADOZIONE DI MISURE DENOMINATE AZIONI POSITIVE PER LE DONNE, AL FINE DI RIMUOVERE GLI OSTACOLI CHE DI FATTO IMPEDISCONO LA REALIZZAZIONE DI PARI OPPORTUNITA';
- D) IL RICONOSCIMENTO DEL DIRITTO ALL' INFORMAZIONE DEI CITTADINI PER UNA PARTECIPAZIONE CONSAPEVOLE;
- E) L' ATTIVA PARTECIPAZIONE ALLA GESTIONE DEL PARCO NAZIONALE DEI SIBILLINI, DELLE RISERVE NATURALI E DELLE AREE PROTETTE INTERESSANTI IL PROPRIO TERRITORIO, LA TUTELA DELLE RISORSE E DEI BENI STORICI, ARTISTICI, CULTURALI E AMBIENTALI E LA LORO PROMOZIONE AI FINI TURISTICI;
- F) LA RAZIONALE UTILIZZAZIONE DELLE TERRE CIVICHE, IN PARTICOLAR MODO DEI BOSCHI E DEI PASCOLI, PROMUOVENDO A TAL FINE L' ADEGUAMENTO DEGLI STATUTI E DEI REGOLAMENTI DELLE COMUNANZE, ASSOCIAZIONI E UNIVERSITA' AGRARIE COMUNQUE DENOMINATE;
- G) LA VALORIZZAZIONE ED IL RECUPERO DELLE TRADIZIONI E CONSUETUDINI

LOCALI;

H) L'ESERCIZIO IN COOPERAZIONE CON I COMUNI VICINI, PRIORITARIAMENTE ATTRAVERSO LA COMUNITA' MONTANA, DELLE PROPRIE FUNZIONI E DEI SERVIZI DI COMPETENZA AL FINE DI RAGGIUNGERE UNA MAGGIORE EFFICIENZA ED UTILITA' SOCIALE DEGLI STESSI;

I) LA PROMOZIONE DI FORME DI UNIONE CON I COMUNI CONTERMINI, APPARTENENTI ALLA STESSA PROVINCIA, PER ESERCITARE CONGIUNTAMENTE FUNZIONI E SERVIZI PROPRI;

L) LA PROMOZIONE DELLA FUNZIONE SOCIALE DELL'INIZIATIVA ECONOMICA PUBBLICA E PRIVATA, ANCHE ATTRAVERSO LO SVILUPPO DI FORME DI ASSOCIAZIONISMO ECONOMICO E DI COOPERAZIONE FAVORENDO LO SVILUPPO DI ATTIVITA' ECOLOGICAMENTE COMPATIBILI;

M) IL SOSTEGNO, UNITAMENTE ALLA U.S.L. NR. 23 , ALLA REALIZZAZIONE DI UN SISTEMA GLOBALE ED INTEGRATO DI SICUREZZA SOCIALE E DI TUTELA ATTIVA DELLE PERSONE, IN GRADO DI AFFRONTARE SITUAZIONI DI DISAGIO SOCIALE E PERSONALE, ANCHE CON IL COINVOLGIMENTO DELLE ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO, CON PARTICOLARE ATTENZIONE AI PROBLEMI DEGLI ANZIANI E DEI PORTATORI DI HANDICAPS;

N) L'EFFETTIVITA' DEL DIRITTO ALLO STUDIO, ALLA CULTURA E DEL DIALOGO TRA CULTURE DIVERSE;

O) IL RICONOSCIMENTO DELLA FUNZIONE SOCIALE, EDUCATIVA E FORMATIVA DELLO SPORT, IN TUTTE LE SUE ESPRESSIONI FAVORENDO LA PROMOZIONE E L'ESERCIZIO ATTRAVERSO LA REALIZZAZIONE DI ADEGUATE STRUTTURE, IL LIBERO ACCESSO ALLE STESS E SOSTENENDO L'ASSOCIAZIONISMO SPORTIVO DILETTANTISTICO.

06. L'ORGANIZZAZIONE DELLE STRUTTURE E' DIRETTA A REALIZZARE L'EFFICIENZA DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI E SI BASA SU CRITERI CHE INDIVIDUANO LE RESPONSABILITA' DEGLI ORGANI E DEL PERSONALE, ATTUANDO IL PRINCIPIO DELLA SEPARAZIONE DEI RUOLI POLITICI DA QUELLI AMMINISTRATIVI.

07. IL COMUNE NEL REALIZZARE LE PROPRIE FINALITA' ASSUME IL METODO DELLA PROGRAMMAZIONE. CONCORRE, IN MODO AUTONOMO, ALLA DETERMINAZIONE DEGLI OBIETTIVI CONTENUTI NEI PIANI E PROGRAMMI DELLO STATO, DELLA REGIONE, DELLA PROVINCIA E DELLA COMUNITA' MONTANA. PROVVEDE, PER QUANTO DI PROPRIA COMPETENZA, ALLA LORO SPECIFICAZIONE ED ATTUAZIONE.

08. IL COMUNE PARTECIPA ATTIVAMENTE ALLE ASSOCIAZIONI ITALIANE ED INTERNAZIONALI DEGLI ENTI LOCALI PER L'ATTUAZIONE DELLO STATO DELLE REGIONI E DELLE AUTONOMIE LOCALI.

ART. 03

SEDE, TERRITORIO, STEMMA E GONFALONE

01. IL COMUNE HA SEDE NEL CAPOLUOGO. PRESSO LA DETTA SEDE SI RIUNISCONO, ORDINARIAMENTE, TUTTI GLI ORGANI E LE COMMISSIONI COMUNALI. LA SEDE PUO' ESSERE TRASFERITA CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE. GLI ORGANI DEL COMUNE POSSONO RIUNIRSI, PER ESIGENZE PARTICOLARI E PREVIA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE, ANCHE IN SEDI DIVERSE DAL CAPOLUOGO.

02. IL TERRITORIO DEL COMUNE HA UNA ESTENSIONE DI KMQ. 6900 E CONFINA CON I COMUNI DI: SARNANO, PENNA SAN GIOVANNI, MONTE SAN

MARTINO, SMERILLO, MONTEFALCONE, COMUNANZA, MONTEFORTINO.

03. SONO COSTITUITE LE SEGUENTI FRAZIONI: BOTUNDOLI, BUZZACCHERI, SAN CRISTOFORO, VILLA FIORENTINA, BORE, CESE, MONTANE, TACCARELLI, RUSTICI, PAOLUCCI, LE PIANE, CASA DI CARLO, MERLI, VIDONI, GARULLA SUPERIORE, GARULLA INFERIORE, CASALICCHIO, FRANCALANCIA, CAPOVALLE, PATERNO, CASA COLETTA, MOGLIETTA, CAMPO DI MASCI, CASA INNAMORATI, COLLE SAN FORTUNATO, CASA PARADISI INFERIORE, CASA PARADISI SUPERIORE, CIARAGLIA, VENA, VERRI, SALVI, CASA TASSO, COLLE TURANO, SCAGNOLI, VILLA CONTI, MARNACCHIA, CORICONI, SAN RUFFINO.

04. IL COMUNE HA LO STEMMA E IL GONFALONE CHE SONO STORICAMENTE IN USO. L'USO DELLO STEMMA E DEL GONFALONE SONO DISCIPLINATI DALLA LEGGE E DAL REGOLAMENTO. L'USO DELLO STEMMA DA PARTE DI ASSOCIAZIONI ED ENTI OPERANTI NEL TERRITORIO COMUNALE PUO' ESSERE AUTORIZZATO CON DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE NEL RISPETTO DELLE NORME REGOLAMENTARI.

ART. 04

FUNZIONI

01. SPETTANO AL COMUNE TUTTE LE FUNZIONI AMMINISTRATIVE RIGUARDANTI LA POPOLAZIONE ED IL TERRITORIO DI COMPETENZA, PRINCIPALMENTE NEI SETTORI ORGANICI DEI SERVIZI SOCIALI, DELL'ASSETTO ED UTILIZZAZIONE DEL TERRITORIO E DELLO SVILUPPO ECONOMICO, SALVO QUANTO ESPRESSAMENTE ATTRIBUITO AD ALTRI ENTI DALLA LEGGE STATALE O REGIONALE.

02. L'ATTIVITA' AMMINISTRATIVA DEL COMUNE PERSEGUE I FINI DETERMINATI DALLA LEGGE E DAL PRESENTE STATUTO ED E' RETTA DA CRITERI DI ECONOMICITA', DI EFFICACIA E DI PUBBLICITA', SENZA AGGRAVARE IL RAPPORTO CON I CITTADINI.

03. IL COMUNE, PER L'ESERCIZIO, IN AMBITI TERRITORIALI ADEGUATI DELLE FUNZIONI PROPRIE E DELEGATE ATTUA FORME DI COOPERAZIONE CON ALTRI COMUNI, CON LA COMUNITA' MONTANA E CON LA PROVINCIA.

ART. 05

SERVIZI DI COMPETENZA STATALE

01. IL COMUNE GESTISCE I SERVIZI ELETTORALI, DI ANAGRAFE, DI STATO CIVILE, DI STATISTICA E DI LEVA MILITARE E SVOLGE LE ULTERIORI FUNZIONI AMMINISTRATIVE PER SERVIZI DI COMPETENZA STATALE AFFIDATE DALLA LEGGE SECONDO I RAPPORTI FINANZIARI E LE RISORSE DA QUESTA REGOLATI.

02. LE FUNZIONI DI CUI AL PRESENTE ARTICOLO FANNO CAPO AL SINDACO QUALE UFFICIALE DEL GOVERNO.

TITOLO 02

PARTECIPAZIONE POPOLARE E TUTELA DEI DIRITTI DEI CITTADINI

ART. 06

TITOLARI DEI DIRITTI DI PARTECIPAZIONE

01. LE DISPOSIZIONI DEL TITOLO 02 DELLO STATUTO COMUNALE SI APPLICANO,

OLTRE CHE AI CITTADINI ISCRITTI NELLE LISTE ELETTORALI DEL
COMUNE:

- A) AI CITTADINI RESIDENTI NEL COMUNE, NON ANCORA ELETTORI, CHE ABBIANO COMPIUTO IL SEDICESIMO ANNO DI ETÀ';
- B) AGLI STRANIERI ED AGLI APOLIDI RESIDENTI NEL COMUNE.

ART. 07

DIRITTO ALLA INFORMAZIONE

01. I DOCUMENTI AMMINISTRATIVI DEL COMUNE SONO PUBBLICI, AD ECCEZIONE DI QUELLI RISERVATI PER ESPRESSA INDICAZIONE DI LEGGE O PER EFFETTO DI UNA TEMPORANEA E MOTIVATA DICHIARAZIONE DEL SINDACO CHE NE VIETI L'ESIBIZIONE, CONFORMEMENTE A QUANTO PREVISTO DAL REGOLAMENTO.

03. IN NESSUN CASO PUO' ESSERE VIETATA L'ESIBIZIONE DEGLI ATTI DI COMPETENZA DEL CONSIGLIO COMUNALE, NONCHE' DEI PROVVEDIMENTI RIGUARDANTI LA CONCESSIONE DI SOVVENZIONI, CONTRIBUTI, SUSSIDI ED AUSILI FINANZIARI E L'ATTRIBUZIONE DI VANTAGGI ECONOMICI DI QUALUNQUE GENERE A PERSONE ED ENTI PUBBLICI E PRIVATI.

03. IL REGOLAMENTO:

- A) ASSICURA AI CITTADINI L'ACCESSO AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI.
- B) INDICA LE CATEGORIE DI ATTI DELLE QUALI PUO' ESSERE TEMPORANEAMENTE VIETATA L'ESIBIZIONE, A TUTELA DELLA RISERVATEZZA DEI SINGOLI O DELLE FORMAZIONI SOCIALI.
- C) DEFINISCE L'ISTITUZIONE DELL'UFFICIO PER L'INFORMAZIONE DEI CITTADINI.

ART. 08

ORGANISMI DI PARTECIPAZIONE

01. IL COMUNE PROMUOVE, QUALI ORGANISMI DI PARTECIPAZIONE, FORUM DEI CITTADINI, CIOE' RIUNIONI PUBBLICHE FINALIZZATE A MIGLIORARE LA COMUNICAZIONE E LA RECIPROCA INFORMAZIONE TRA POPOLAZIONE E AMMINISTRATORI IN ORDINE A FATTI, PROBLEMI E INIZIATIVE CHE INVESTONO LA TUTELA DEI DIRITTI DEI CITTADINI E GLI INTERESSI COLLETTIVI.

02. I FORUM DEI CITTADINI POSSONO AVERE DIMENSIONI COMUNALE O SUBCOMUNALE. POSSONO AVERE CARATTERE PERIODICO O ESSERE CONVOCATI PER TRATTARE SPECIFICI TEMI O QUESTIONI DI PARTICOLARE URGENZA.

03. AD ESSI PARTECIPANO I CITTADINI INTERESSATI E I RAPPRESENTANTI DELL'AMMINISTRAZIONE DELEGATI ALLE MATERIE INSERITE ALL'ORDINE DEL GIORNO.

04. I FORUM POSSONO ESSERE CONVOCATI ANCHE SULLA BASE DI UNA RICHIESTA DI UN CONGRUO NUMERO DI CITTADINI NELLA QUALE DEVONO ESSERE INDICATI GLI OGGETTI PROPOSTI ALLA DISCUSSIONE E I RAPPRESENTANTI DELL'AMMINISTRAZIONE DI CUI E' RICHIESTA LA PRESENZA.

05. PER TUTTI GLI ATTI E I PROVVEDIMENTI CHE INCIDONO SUI DIRITTI SOGGETTIVI, L'AMMINISTRAZIONE DISPONE LA CONSULTAZIONE DEI CITTADINI INTERESSATI. PER TUTTE LE MATERIE CHE CONCERNONO L'ORGANIZZAZIONE E LA GESTIONE DEI SERVIZI, L'AMMINISTRAZIONE HA LA FACOLTA' DI CONSULTARE LA POPOLAZIONE INTERESSATA, O PRIMA DI PRENDERE LE DECISIONI IN QUESTIONE, O SUCCESSIVAMENTE ALL'ATTUAZIONE DI TALI PROVVEDIMENTI.

06. IN OGNI CASO LA CONSULTAZIONE PUO' AVVENIRE ATTRAVERSO LE SEGUENTI MODALITA':

- CONVOCAZIONE DI APPOSITI INCONTRI CON LA POPOLAZIONE;
- UTILIZZAZIONE DEI FORUM DEI CITTADINI;
- ISTITUZIONE O CONVOCAZIONE DI CONSULTE CHE COMPRENDANO LE ASSOCIAZIONI E I COMITATI CITTADINI, MAGGIORMENTE RAPPRESENTATIVI AL LIVELLO LOCALE;
- REALIZZAZIONE DI RICERCHE E DI SONDAGGI PRESSO LA POPOLAZIONE;
- INDIZIONE DEI REFERENDUM CONSULTIVI.

07. APPOSITI REGOLAMENTI STABILIRANNO LE MODALITA' DI CONVOCAZIONE, DI COORDINAMENTO E DI FUNZIONAMENTO DEI FORUM ASSICURANDO IL PIENO RISPETTO DEI PRINCIPI DI PARTECIPAZIONE POSTI ALLA BASE DELLA LEGGE.

ART. 09

REFERENDUM CONSULTIVO

01. PER CONSENTIRE L'EFFETTIVA PARTECIPAZIONE DEI CITTADINI ALL'ATTIVITA' AMMINISTRATIVA E' PREVISTA L'INDIZIONE DI REFERENDUM CONSULTIVI TRA LA POPOLAZIONE COMUNALE IN MATERIA DI ESCLUSIVA COMPETENZA LOCALE. SONO ESCLUSE DAL REFERENDUM LE MATERIE CONCERNENTI: TRIBUTI LOCALI, ATTI DI BILANCIO, NORME STATALI O REGIONALI CONTENENTI DISPOSIZIONI OBBLIGATORIE PER L'ENTE, GLI ATTI INERENTI LA TUTELA DI MINORANZE ETNICHE, RELIGIOSE O DI SOGGETTI SOCIALMENTE DEBOLI E, PER 05 ANNI, LE MATERIE GIA' OGGETTO DI PRECEDENTI REFERENDUM CON ESITO NEGATIVO.

02. L'INIZIATIVA DEL REFERENDUM PUO' ESSERE PRESA DAL CONSIGLIO COMUNALE O DA 1/6 DEL CORPO ELETTORALE INDIVIDUATO A NORMA DELL' ARTT. 06 .

03. PRESSO IL CONSIGLIO COMUNALE AGIRA' UNA APPOSITA COMMISSIONE, DISCIPLINATA DAL REGOLAMENTO, CUI VIENE AFFIDATO IL GIUDIZIO TECNICO DI AMMISSIBILITA' DEI REFERENDUM PROPOSTI DAI CITTADINI, PROCEDENDO: ALLA VERIFICA DELLA REGOLARITA' DELLA PRESENTAZIONE E DELLE FIRME, ALL'AMMISSIBILITA' PER MATERIA CONSIDERATE LE LIMITAZIONI DEL PRECEDENTE COMMA 01 E AL RISCONTRO DELLA COMPRESIBILITA' DEL QUESITO REFERENDARIO. ULTIMATA LA VERIFICA ENTRO 30 GIORNI DALLA PRESENTAZIONE DEL QUESITO REFERENDARIO, LA COMMISSIONE NE PRESENTA UNA RELAZIONE AL CONSIGLIO COMUNALE.

04. IL CONSIGLIO, OVE NULLA OSTI, INDIRA' IL REFERENDUM, RIMETTENDO GLI ATTI ALLA GIUNTA COMUNALE PER LA FISSAZIONE DELLA DATA. NEL CASO IN CUI IL CONSIGLIO COMUNALE, PER MOTIVI DI LEGITTIMITA', SI PRONUNCI PER IL RIGETTO DELLA PROPOSTA REFERENDARIA O PER I PARZIALE ACCOGLIMENTO, DOVRA' ASSUMERE APPOSITA DELIBERAZIONE CON LA MAGGIORANZA ASSOLUTA DEI PROPRI COMPONENTI.

05. LE MODALITA' OPERATIVE PER LA CONSULTAZIONE REFERENDARIA FORMERANNO OGGETTO DI APPOSITO DISCIPLINARE CHE, APPROVATO DAL CONSIGLIO COMUNALE, VERRA' SUCCESSIVAMENTE DEPOSITATO PRESSO LA SEGRETERIA A DISPOSIZIONE DEI CITTADINI INTERESSATI.

06. IL REFERENDUM NON SARA' VALIDO SE NON SI AVRA' PARTECIPATO OLTRE IL 50% DEGLI AVENTI DIRITTO.

07. I REFERENDUM POSSONO ESSERE REVOCATI E SOSPESI, PREVIO PARERE

DELL' APPOSITA COMMISSIONE E CON MOTIVATA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE ASSUNTA A MAGGIORANZA ASSOLUTA DEI COMPONENTI, QUANDO L'OGGETTO DEL LORO QUESITO NON ABBAIA PIU' RAGION D'ESSERE O SUSSISTONO DEGLI IMPEDIMENTI TEMPORANEI.

08. I REFERENDUM CONSULTIVI NON POSSONO AVER LUOGO IN COINCIDENZA CON ALTRE OPERAZIONI DI VOTO.

09. IL REGOLAMENTO DETERMINA LE MODALITA' PER L'INFORMAZIONE DEI CITTADINI SUL REFERENDUM E PER LA PARTECIPAZIONE DI PARTITI POLITICI, ASSOCIAZIONI ED ENTI ALLA CAMPAGNA REFERENDARIA.

10. NON E' CONSENTITO LO SVOLGIMENTO DI PIU' DI UN REFERENDUM CONSULTIVO IN UN ANNO. NEL CASO IN CUI SIANO STATE PRESENTATE PIU' RICHIESTE DI REFERENDUM, SI SEGUE L'ORDINE DI DEPOSITO PRESSO IL CONSIGLIO COMUNALE. PIU' REFERENDUM POSSONO ESSERE ABBINATI PER LA CONSULTAZIONE IN UNICA DATA PURCHE' I QUESITI POSTI NON SIANO CONTRASTANTI TRA DI LORO.

ART. 10

LIBERE FORME ASSOCIATIVE

01. IL CONSIGLIO COMUNALE, CON REGOLAMENTO APPROVATO DALLA MAGGIORANZA ASSOLUTA DEI CONSIGLIERI, ISTITUISCE LE CONSULTE DI SETTORE, ASSICURANDO LORO L'ESERCIZIO DI FUNZIONI CONSULTIVE, DI INIZIATIVA E DI CONTROLLO PER GLI ATTI DI COMPETENZA DEL CONSIGLIO COMUNALE.

02. IL REGOLAMENTO DETERMINA LE MODALITA' ATTRAVERSO CUI ASSOCIAZIONI, ORGANIZZAZIONI, MOVIMENTI O COMITATI DI CITTADINI CHE NE FACCIANO RICHIESTA POSSONO ACCEDERE ALLE STRUTTURE ED AI SERVIZI DEL COMUNE.

03. IL CONSIGLIO COMUNALE, SENTITE LE ORGANIZZAZIONI E LE ASSOCIAZIONI INTERESSATE, DISCIPLINA CON APPOSITO REGOLAMENTO LA CONSULTAZIONE PERMANENTE DELLE ORGANIZZAZIONI SINDACALI, DELLE ASSOCIAZIONI IMPRENDITORIALI, NONCHE' DELLE ASSOCIAZIONI RAPPRESENTATIVE DEI CONSUMATORI E DEGLI UTENTI, ANCHE AL FINE DI DETERMINARE GLI INDIRIZZI PER IL COORDINAMENTO DEGLI ORARI DEGLI ESERCIZI COMMERCIALI, DEI SERVIZI PUBBLICI E DEGLI UFFICI PERIFERICI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE.

ART. 11

DIFENSORE CIVICO

01. PER IL MIGLIORAMENTO DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA DELL'ENTE E DELLA SUA EFFICACIA VIENE ISTITUITO PRESSO LA COMUNITA' MONTANA, CONCORDEMENTE CON I COMUNI CHE VI FANNO PARTE, IL DIFENSORE CIVICO, IL QUALE SVOLGE UN RUOLO DI GARANTE DELL'IMPARZIALITA' E DEL BUON ANDAMENTO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE COMUNALE.

02. IL DIFENSORE CIVICO, SENTITE LE CONSULTE DI SETTORE E PREVIA INTESA CON I COMUNI DELLA COMUNITA' MONTANA, E' NOMINATO DAL CONSIGLIO COMUNALE A MAGGIORANZA ASSOLUTA DEI PROPRI COMPONENTI ED A SCRUTINIO SEGRETO.

03. DURA IN CARICA PER LO STESSO PERIODO DI TEMPO DEL CONSIGLIO COMUNALE CHE LO HA ELETTO E, PRIMA DI ASSUMERE LE FUNZIONI,

PRESTA GIURAMENTO DI FRONTE AL SINDACO DI ADEMPIERE IL MANDATO RICEVUTO NELL'INTERESSE DEI CITTADINI E NEL RISPETTO DELLE LEGGI.

04. PUO' ESSERE NOMINATO DIFENSORE CIVICO:

- CHIUNQUE DIMOSTRI DI POSSEDERE, ATTRAVERSO L'ESPERIENZA PROFESSIONALE MATURATA, PARTICOLARI COMPETENZE GIURIDICHE ED AMMINISTRATIVE;
- RISULTI ISCRITTO NELLE LISTE ELETTORALI DI UN COMUNE;
- SIA IN POSSESSO DEI REQUISITI DI ELEGGIBILITA' ALLA CARICA DI CONSIGLIERE COMUNALE.

05. L'UFFICIO DEL DIFENSORE CIVICO E' INCOMPATIBILE CON L'ESERCIZIO DELLE SEGUENTI CARICHE E FUNZIONI CHE NE PROVOCANO ANCHE LA DECADENZA:

- LA CARICA DI MEMBRO DEL PARLAMENTO, DI CONSIGLIERE REGIONALE, PROVINCIALE E COMUNALE, NONCHE' DI MEMBRO DELLA COMUNITA' MONTANA O DELLA U.L.S. ;
- LA QUALIFICA DI AMMINISTRATORE O DIRIGENTE DI ENTI, ISTITUTI E AZIENDE PUBBLICHE O A PARTECIPAZIONE PUBBLICA, NONCHE' ENTI O IMPRESE CHE ABBIANO RAPPORTI CONTRATTUALI CON L'AMMINISTRAZIONE COMUNALE E COMUNQUE RICEVANO DA ESSA, A QUALSIASI TITOLO, SOVVENZIONI O CONTRIBUTI.
- L'ESERCIZIO DI QUALSIASI ATTIVITA' DI LAVORO AUTONOMO O SUBORDINATO, NONCHE' DI QUALSIASI ATTIVITA' PROFESSIONALE O COMMERCIALE CHE COSTITUISCA L'OGGETTO DI RAPPORTI GIURIDICI CON L'AMMINISTRAZIONE COMUNALE.

06. IL DIFENSORE CIVICO HA LIBERO ACCESSO A TUTTI GLI UFFICI COMUNALI ED ALLE PRATICHE INERENTI L'ADEMPIMENTO DEL PROPRIO MANDATO, POTENDO ALTRESI' USUFRUIRE DEI MEZZI E DEL PERSONALE DEL COMUNE. AL DIFENSORE CIVICO, AL MOMENTO DELLA NOMINA, VIENE ASSEGNATA UN'INDENNITA' MENSILE, SULLA BASE DEL RIPARTO DETERMINATO DALLA COMUNITA' MONTANA , OLTRE ALL'EVENTUALE E DOCUMENTATO RIMBORSO SPESE.

08. IL DIFENSORE CIVICO CESSA DALLA CARICA:

- A) PER SOPRAGGIUNTA INCOMPATIBILITA';
- B) PER DIMISSIONI, MORTE OD IMPEDIMENTO GRAVE;
- C) QUANDO SIA STATA DEPOSITATA PRESSO IL CONSIGLIO COMUNALE LA RICHIESTA MOTIVATA DI REVOCA DELLA DESIGNAZIONE SOTTOSCRITTA DA ALMENO 500 CITTADINI;
- D) QUANDO IL CONSIGLIO COMUNALE, CON LA MAGGIORANZA DEI QUATTRO QUINTI DEI CONSIGLIERI, DELIBERI LA REVOCA DELLA DESIGNAZIONE PER GRAVI VIOLAZIONI DELLA LEGGE, DELLO STATUTO O DEI REGOLAMENTI COMUNALI.

09. IL DIFENSORE CIVICO AGISCE DI PROPRIA INIZIATIVA O SU PROPOSTA DEI CITTADINI SINGOLI O ASSOCIATI. QUANDO IL DIFENSORE CIVICO RAVVISI ATTI, COMPORTAMENTI OD OMISSIONI IN VIOLAZIONE DEL PRINCIPI DI IMPARZIALITA' E BUON ANDAMENTO:

- A) TRASMETTE AL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO, OVVERO DELL'UFFICIO O DEL SERVIZIO, UNA COMUNICAZIONE SCRITTA CON L'INDICAZIONE DEL TERMINE E DELLE MODALITA' PER SANARE LA VIOLAZIONE RICONTRATA;
- B) IN CASO DI GRAVI E PERSISTENTI INADEMPIENZE DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE, SPIRATO IL TERMINE INDICATO NELLA COMUNICAZIONE SCRITTA, PUO' RICHIEDERE AL SINDACO L'ESERCIZIO DI POTERI SOSTITUTIVI, NEI

LIMITI E CON LE MODALITA' PRECISATE DAL REGOLAMENTO;

C) PUO' RICHIEDERE LA PROMOZIONE DELL' AZIONE DISCIPLINARE;

D) SOLLECITA IL CONSIGLIO COMUNALE, LA GIUNTA O IL SINDACO , CHE HANNO OBBLIGO DI PROVVEDERE, AD ASSUMERE I PROVVEDIMENTI DI PROPRIA COMPETENZA, INFORMANDONE IN OGNI CASO, IL CONSIGLIO COMUNALE E LE CONSULTE DI SETTORE;

E) RIFERISCE ANNUALMENTE AL CONSIGLIO COMUNALE SUI RISULTATI DELLA PROPRIA ATTIVITA'.

10. AL DIFENSORE CIVICO NON PUO' ESSERE OPPOSTO IL SEGRETO D'UFFICIO, SE NON PER GLI ATTI RISERVATI PER ESPRESSA INDICAZIONE DELLA LEGGE.

TITOLO 03

ORGANI DEL COMUNE

ART. 12

ORGANI

01. SONO ORGANI DEL COMUNE: IL CONSIGLIO COMUNALE, LA GIUNTA MUNICIPALE E IL SINDACO. I LORO POTERI E COMPETENZE SONO STABILITI DALLA LEGGE E IL LORO FUNZIONAMENTO DAI RELATIVI REGOLAMENTI.

ART. 13

IL CONSIGLIO COMUNALE

01. L'ELEZIONE E LA DURATA DEL CONSIGLIO COMUNALE, IL NUMERO E LA POSIZIONE GIURIDICA DEI CONSIGLIERI SONO REGOLATI DALLA LEGGE.

02. I CONSIGLIERI ENTRANO IN CARICA ALL' ATTO DELLA PROCLAMAZIONE.

03. IL CONSIGLIO TIENE LA PRIMA SEDUTA ENTRO E NON OLTRE 20 GIORNI DALLA PROCLAMAZIONE DEGLI ELETTI. NELLA SUA PRIMA ADUNANZA E NEGLI ALTRI CASI PREVISTI DALLA LEGGE, IL CONSIGLIO E' CONVOCATO E PRESIEDUTO DAL CONSIGLIERE CHE HA CONSEGUITO NELLA SUA ELEZIONE IL MAGGIOR NUMERO DI VOTI E, A PARITA' DI VOTI, IL PIU' ANZIANO DI ETA', CHE ASSUME IL RUOLO DI CONSIGLIERE ANZIANO.

04. IL CONSIGLIO DURA IN CARICA SINO ALL'ELEZIONE DEL NUOVO, LIMITANDOSI, DOPO LA PUBBLICAZIONE DEL DECRETO DI INDIZIONE DEI COMIZI ELETTORALI, AD ADOTTARE GLI ATTI URGENTI ED IMPROROGABILI ED A SVOLGERE LE FUNZIONI DI CONTROLLO ATTRAVERSO I SINGOLI CONSIGLIERI.

05. I CONSIGLIERI CESSATI DALLA CARICA PER EFFETTO DELLO SCIoglIMENTO DEL CONSIGLIO CONTINUANO AD ESERCITARE GLI INCARICHI ESTERNI AD ESSI EVENTUALMENTE ATTRIBUITI FINO ALLA NOMINA DEI SUCCESSORI.

ART. 14

FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO

01. L' ATTIVITA' DEL CONSIGLIO E' DISCIPLINATA DAL REGOLAMENTO APPROVATO A MAGGIORANZA ASSOLUTA DEI COMPONENTI. LA STESSA MAGGIORANZA E' RICHiesta PER LE EVENTUALI MODIFICHE.

02. IL REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE DISCIPLINA, IN PARTICOLARE:

A) IL FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO E DELLE SUE COMMISSIONI, PERMANENTI

E SPECIALI;

- B) LA PUBBLICITA' DELL'ATTIVITA' CONSILIARE E DELLE COMMISSIONI;
- C) I PROCEDIMENTI DI NOMINA, DI REVOCA E DI SFIDUCIA COSTRUTTIVA DELLA GIUNTA E DEL SINDACO;
- D) I PROCEDIMENTI RELATIVI ALLE NOMINE E ALLE DESIGNAZIONI DI COMPETENZA CONSILIARE.
- E) L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI CONSILIARI DI INDIRIZZO E DI CONTROLLO;
- F) IL PROCEDIMENTO PER L'ESAME DELLE DELIBERAZIONI ATTINENTI ALLA VARIAZIONE DI BILANCIO, ADOTTATE DALLA GIUNTA IN VIA D'URGENZA;
- G) I RAPPORTI CON GLI ORGANI REGIONALI DI CONTROLLO;
- H) L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI INDIRIZZO NEI CONFRONTI DI ISTITUZIONI ED AZIENDE E SPECIALI;
- I) I PROCEDIMENTI RELATIVI AI RAPPORTI TRA IL CONSIGLIO E LE ISTITUZIONI ESTERNE AL COMUNE.

03. IL REGOLAMENTO CONSILIARE SI ATTIENE AI SEGUENTI CRITERI E PRINCIPI:

- A) DISCIPLINARE IN MODO DISTINTO I DIRITTI ED I DOVERI DEI SINGOLI CONSIGLIERI, DEI GRUPPI CONSILIARI, DEL SINDACO E DELLA GIUNTA COMUNALE IN CONSIGLIO, DEI SOGGETTI LEGITTIMATI A RAPPRESENTARE IN CONSIGLIO, DEI TITOLARI DEI DIRITTI DI PARTECIPAZIONE;
- B) ASSICURARE L'ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA DELLA GIUNTA COMUNALE NEI TEMPI DA ESSA STABILITI, SALVO IL DIRITTO DI TUTTI I GRUPPI CONSILIARI AD ESPRIMERE LE PROPRIE VALUTAZIONI SU CIASCUNA PARTE DEL PROGRAMMA;
- C) ASSICURARE L'ESERCIZIO DEL DIRITTO DEI GRUPPI CONSILIARI DI MINORANZA DI PORTARE LE PROPRIE PROPOSTE ALLA VOTAZIONE DEL CONSIGLIO;
- D) PREVEDERE APPOSITE SESSIONI CONSILIARI DEDICATE ALLA POLITICA SOCIALE E ALL'ASSETTO DEL TERRITORIO, ALLO SVILUPPO ECONOMICO E ALLE ATTIVITA' CULTURALI, CON L'ESPRESSA PREVISIONE DELL'ACQUISIZIONE DEI PARERI E DELLE OSSERVAZIONI DI SINGOLI CITTADINI, DI GRUPPI E DI FORMAZIONI SOCIALI IN ORDINE ALLE DELIBERAZIONI CONSILIARI DI PROGRAMMAZIONE DI CIASCUNO DEI SETTORI SOPRA INDICATI;
- E) PREVEDERE UNA APPOSITA SESSIONE CONSILIARE PER L'ESAME ANNUALE DEL RENDIMENTO DEGLI ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE;
- F) DISCIPLINARE I DIRITTI E I DOVERI DEI CONSIGLIERI COMUNALI, IL LORO DIRITTO DI ACCESSO ALLE INFORMAZIONI, LE PROCEDURE DI INFORMAZIONE RELATIVE ALLA SITUAZIONE PATRIMONIALE DEI CONSIGLIERI.

ART. 15

CONVOCAZIONE

- 01. IL CONSIGLIO COMUNALE E' CONVOCATO DAL SINDACO, SENTITI I CAPIGRUPPO CONSILIARI, CHE, A TAL FINE, STABILISCE L'ORDINE DEL GIORNO E LA DATA.
- 02. ESSO PUO' RIUNIRSI IN SESSIONE ORDINARIA, STRAORDINARIA E D'URGENZA.
- 03. SI RIUNISCE IN SESSIONE ORDINARIA, DI NORMA UNA VOLTA AL MESE.
- 04. PUO' ESSERE CONVOCATO IN SESSIONE STRAORDINARIA:
 - A) PER INIZIATIVA DEL SINDACO.
 - B) PER DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE.
 - C) SU RICHIESTA DI UN QUINTO DEI CONSIGLIERI IN CARICA.
 - D) SU RICHIESTA DI 1/15 DEL CORPO ELETTORALE LIMITATAMENTE AD UN UNICO

ARGOMENTO.

05. NEI CASI DI CUI ALLE PRECEDENTI LETTERE B), C) E D) LA DELIBERAZIONE E L'ISTANZA DI CONVOCAZIONE DEVONO CONTENERE IL TESTO DELLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE O DELLA MOZIONE.

06. NEI MEDESIMI CASI DI CUI AL PRECEDENTE COMMA 05 IL SINDACO PROVVEDE A CONVOCARE IL CONSIGLIO ENTRO E NON OLTRE GIORNI 20 DALLA RICEZIONE DELL'ISTANZA O DALLA PUBBLICAZIONE DELLA DELIBERAZIONE. QUALORA IL SINDACO NON PROVVEDA LA CONVOCAZIONE E' DISPOSTA DAL CONSIGLIERE ANZIANO.

07. IN CASO D'URGENZA LA CONVOCAZIONE DISPOSTA DAL SINDACO PUO' AVER LUOGO CON UN PREAVVISO DI ALMENO 24 ORE. IN TAL CASO, QUALORA LA MAGGIORANZA DEI CONSIGLIERI PRESENTI LO RICHIEDA, OGNI DELIBERAZIONE PUO' ESSERE DIFFERITA AL GIORNO SEGUENTE.

ART. 16

AVVISO E DEPOSITO

01. L'AVVISO DI CONVOCAZIONE, CON ALLEGATO L'ORDINE DAL GIORNO, DEVE ESSERE PUBBLICATO. ALL'ALBO PRETORIO E NOTIFICATO AI CONSIGLIERI COMUNALI DAL MESSO NEI TERMINI E SECONDO LE MODALITA' FISSATE DALLA LEGGE E DAL REGOLAMENTO.

02. I TERMINI E LE MODALITA' PER IL DEPOSITO DELLE PROPOSTE ISCRITTE ALL'ORDINE DEL GIORNO, CORREDATE DAI DOCUMENTI NECESSARI, SONO STABILITI DAL REGOLAMENTO. NEI CASI D'URGENZA IL DEPOSITO DEVE AVVENIRE COMUNQUE PRIMA DELLE 24 ORE ANTECEDENTI A QUELLA DELL'ADUNANZA.

ART. 17

PUBBLICITA' E MODALITA' DI VOTO

01. LE SEDUTE DEL CONSIGLIO SONO PUBBLICHE SALVO LE ECCEZIONI STABILITE DAL REGOLAMENTO.

02. AL FINE DI GARANTIRE LA PARTECIPAZIONE DEI CITTADINI ALLE SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE, IL SINDACO DA ADEGUATE FORME DI PUBBLICITA', ATTRAVERSO I MEZZI DI COMUNICAZIONE, ALLE CONVOCAZIONI DEL CONSIGLIO ED ALL'ORDINE DEL GIORNO.

03. LE SEDUTE CONSILIARI POSSONO ESSERE DIFFUSE ANCHE VIA RADIO O VIA TV.

04. IL CONSIGLIO DELIBERA A VOTAZIONE PALESE CON L'INTERVENTO DELLA META' DI CONSIGLIERI IN CARICA ED A MAGGIORANZA DEI VOTANTI, SALVE LE MAGGIORANZE QUALIFICATE ESPRESSAMENTE RICHIESTE DALLA LEGGE E DAL PRESENTE STATUTO.

05. PER LE DELIBERAZIONI CONCERNENTI PERSONE IL VOTO E' SEGRETO E PER LE QUESTIONI CONCERNENTI PERSONE LA SEDUTA E' SEGRETA ED IL VOTO E' SEGRETO, SALVI I CASI PREVISTI DALLA LEGGE, DALLO STATUTO E DAL REGOLAMENTO.

06. NEL CASO DI VOTAZIONE A SCRUTINIO SEGRETO, LE SCHEDE BIANCHE O NULLE SONO CALCOLATE NEL NUMERO TOTALE DEI VOTANTI, NELLE VOTAZIONI PALESI GLI ASTENUTI NON VENGONO COMPUTATI TRA I VOTANTI.

ART. 18

SEDUTE DI 02 CONVOCAZIONE

01. LA SECONDA CONVOCAZIONE HA LUOGO IN GIORNO DIVERSO DA QUELLA STABILITA PER LA PRIMA CONVOCAZIONE.

ART. 19

VERBALE

01. DI OGNI SEDUTA DEL CONSIGLIO E' REDATTO , A CURA DEL SEGRETARIO COMUNALE, IL VERBALE.

02. IL VERBALE E LE DELIBERAZIONI SONO SOTTOSCRITTI DAL SEGRETARIO COMUNALE E DAL SINDACO O DA CHI A NORMA DI LEGGE O DI STATUTO, HA PRESIEDUTO LA SEDUTA. IL VERBALE E' APPROVATO DAL CONSIGLIO NELLA SEDUTA SUCCESSIVA.

ART. 20

SCIoglimento e sospensione del consiglio comunale

01. IL CONSIGLIO COMUNALE E' SCIOLTO CON DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA SU PROPOSTA DEL MINISTRO DELL'INTERNO, PER I MOTIVI E CON LE PROCEDURE FISSATE DALLA LEGGE.

ART. 21

RIMOZIONE E SOSPENSIONE DEGLI AMMINISTRATORI

01. CON DECRETO DEL MINISTRO DELL'INTERNO, AI SENSI DELL' ARTT. 02 DELLA LEGGE 12.01.1991 , NR. 13 , IL SINDACO, GLI ASSESSORI E I CONSIGLIERI COMUNALI POSSONO ESSERE RIMOSI DALLA LORO CARICA QUANDO COMPAIONO ATTI CONTRARI ALLA COSTITUZIONE O PER GRAVI MOTIVI DI ORDINE PUBBLICO O QUANDO SIANO IMPUTATI DI UNO DEI REATI PREVISTI DALLA LEGGE 13.09.1982 , NR. 646 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI, O SOTTOPOSTI A MISURA DI PREVENZIONE E SICUREZZA.

02. IN ATTESA DEL DECRETO, IL PREFETTO PUO' DISPORRE LA SOSPENSIONE DEGLI AMMINISTRATORI. DI CUI AL COMMA PRECEDENTE, QUANDO SUSSISTANO MOTIVI DI GRAVE ED URGENTE NECESSITA'.

03. SONO FATTE SALVE LE DISPOSIZIONI DI CUI ALL' ARTT. 15 DELLA LEGGE 19.03.1990 , NR. 55 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI.

ART. 22

LE ATTRIBUZIONI

01. IL CONSIGLIO COMUNALE RAPPRESENTA LA COMUNITA' LOCALE ED E' L'ORGANO DI INDIRIZZO E DI CONTROLLO POLITICO-AMMINISTRATIVO DEL COMUNE.

02. IL CONSIGLIO GODE DI UNA AUTONOMIA ORGANIZZATIVA E FINANZIARIA.

03. IL CONSIGLIO ESERCITA LE POTESTA' AD ESSO ESPRESSAMENTE CONFERITE DALLA COSTITUZIONE, DALLE LEGGI E DALLO STATUTO.

ART. 23

LE COMMISSIONI CONSILIARI

01. IL CONSIGLIO SI AVVALE DI COMMISSIONI COSTITUITE NEL PROPRIO SENO CON

CRITERIO PROPORZIONALE RIFERITO AD OGNI SINGOLA COMMISSIONE.

02. IL REGOLAMENTO DETERMINA I POTERI DELLE COMMISSIONI, LA FORMAZIONE, LA PUBBLICITA' DEI LAVORI, LA CONSULTAZIONE DELLE FORME ASSOCIATIVE.

03. IL CONSIGLIO COMUNALE, IN QUALSIASI MOMENTO, PUO' COSTITUIRE COMMISSIONI SPECIALI PER ESPERIRE INDAGINI CONOSCITIVE ED INCHIESTE. PER LA COSTITUZIONE DI DETTE COMMISSIONI TROVANO APPLICAZIONE, PER QUANTO COMPATIBILI, LE NORME DEL COMMA PRECEDENTE. CON L' ATTO COSTITUTIVO SARANNO DISCIPLINATI LE FACOLTA', I LIMITI E LE PROCEDURE D'INDAGINE. LA COSTITUZIONE DELLE COMMISSIONI SPECIALI PUO' ESSERE RICHIESTA ANCHE DA UN SOLO CONSIGLIERE. LA PROPOSTA DOVRA' RIPORTARE IL VOTO FAVOREVOLE DELLA MAGGIORANZA DEI CONSIGLIERI ASSEGNATI.

ART. 24

I CONSIGLIERI COMUNALI

01. I CONSIGLIERI COMUNALI RAPPRESENTANO LA COMUNITA' COMUNALE E RISPONDONO AD ESSA SENZA ALCUN VINCOLO DI MANDATO.

02. I CONSIGLIERI HANNO DIRITTO DI INIZIATIVA SU OGNI OGGETTO DI COMPETENZA DEL CONSIGLIO. HANNO DIRITTO DI INTERROGAZIONE, INTERPELLANZA, MOZIONE, EMENDAMENTO CHE ESERCITANO NELLE FORME PREVISTE DAL REGOLAMENTO. LA RISPOSTA ALL'INTERROGAZIONE O ALL'INTERPELLANZA E' OBBLIGATORIA. IL DIRITTO DI INIZIATIVA SI ESERCITA ALTRESI' SOTTO FORMA DI PROPOSTA DI SPECIFICA DELIBERAZIONE. LA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE, REDATTA DAL CONSIGLIERE, E' TRASMESSA AL SINDACO CHE LA INSERISCE ALL'ORDINE DEL GIORNO DELLA PRIMA SEDUTA UTILE DEL CONSIGLIO COMUNALE DOPO AVER ACQUISITO I PARERI DI CUI ALL' ARTT. 53 DELLA LEGGE NR. 142/90 .

03. IL REGOLAMENTO DISCIPLINA ALTRESI' L'ESERCIZIO DEI DIRITTI DEI CONSIGLIERI DI CUI AGLI ARTT. 31 E 45 DELLA LEGGE NR. 142/90 .

04. I CONSIGLIERI POSSONO ORGANIZZARSI IN GRUPPI CONSILIARI SECONDO LE MODALITA' FISSATE DAL REGOLAMENTO. I GRUPPI CONSILIARI POSSONO COSTITUIRSI SIA PER APPARTENENZA DI LISTA E/O PARTITO CHE IN FORMA MISTA. PUO' COSTITUIRSI GRUPPO ANCHE IN RELAZIONE AL SESSO DI APPARTENENZA. IL SINDACO MANTIENE I RAPPORTI CON TALI GRUPPI.

05. LE INDENNITA', IL RIMBORSO DI SPESE E L' ASSISTENZA IN SEDE PROCESSUALE PER FATTI CONNESSI ALL'ESPLETAMENTO DEL MANDATO DI CONSIGLIERI, SONO REGOLATI PER LEGGE.

06. IL SINDACO PUO' DELEGARE A SINGOLI CONSIGLIERI L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI CUI AL PUNTO 01) DELL' ARTT. 36 DELLA LEGGE 142/90 NONCHE' QUELLE DI CUI ALL' ARTT. 38 , COMMA 06 , DELLA MEDESIMA LEGGE.

07. I CONSIGLIERI CHE NON INTERVENGONO A TRE SEDUTE CONSECUTIVE, SENZA GIUSTIFICATO MOTIVO, SONO DICHIARATI DECADUTI. SI HA ANCHE DECADENZA PER IL VERIFICARSI DI UNO DEGLI IMPEDIMENTI, DELLE CAUSE DI INCOMPATIBILITA' O DELLE INCAPACITA' PREVISTE DALLA LEGGE.

08. LA DECADENZA E' PRONUNCIATA DAL CONSIGLIO COMUNALE SU SEGNALE DI CHIUNQUE VI ABBA INTERESSE. LE DIMISSIONI CONSISTONO IN UNA DICHIARAZIONE SCRITTA DEL CONSIGLIERE DI RINUNCIARE ALLA CARICA, INDIRIZZATE AL SINDACO. L'ACCETTAZIONE DELLE DIMISSIONI

COMPETE AL CONSIGLIO COMUNALE CHE NE PRENDE ATTO. IN CASO DI RIFIUTO O DI MANCANZA A PROVVEDERE SULLE DIMISSIONI DA PARTE DEL CONSIGLIO, IL CONSIGLIERE PUO' RICHIEDERE AL COMITATO REGIONALE DI CONTROLLO DI PRENDERE ATTO DELLE SUE DIMISSIONI.

ART. 25

ELEZIONE DEL SINDACO E DELLA GIUNTA MUNICIPALE

01. IL SINDACO E LA GIUNTA MUNICIPALE SONO ELETTI DAL CONSIGLIO COMUNALE, ALLA PRIMA ADUNANZA, SUBITO DOPO LA CONVALIDA DEGLI ELETTI.

02. L'ELEZIONE DEVE AVVENIRE, COMUNQUE, ENTRO SESSANTA GIORNI DALLA PROCLAMAZIONE DEGLI ELETTI O DALLA DATA IN CUI SI E' VERIFICATA LA VACANZA O, IN CASO DI DIMISSIONI, DALLA DATA DI PRESENTAZIONE DELLE STESSE.

03. L'ELEZIONE AVVIENE SULLA BASE DI UN DOCUMENTO, SOTTOSCRITTO DA ALMENO UN TERZO DEI CONSIGLIERI ASSEGNATI DAL COMUNE, CONTENENTE IL PROGRAMMA DELL'AMMINISTRAZIONE, LA LISTA DEI CANDIDATI ALLE CARICHE DI SINDACO E DI ASSESSORE, A SEGUITO DI UN DIBATTITO SULLE DICHIARAZIONI RESE DAL CANDIDATO ALLA CARICA DI SINDACO.

04. IL DOCUMENTO PROGRAMMATICO VIENE DEPOSITATO ALMENO 05 GIORNI PRIMA DELLA DATA STABILITA PER LA RIUNIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE, A CURA DI UNO DEI CONSIGLIERI CHE LO HA SOTTOSCRITTO, PRESSO L'UFFICIO DEL SEGRETARIO COMUNALE CHE NE RILASCIATA RICEVUTA. QUALORA IL CONSIGLIO NON RISULTI CONVOCATO COPIA DEL DOCUMENTO PROGRAMMATICO E' CONSEGNATA DAL SEGRETARIO COMUNALE, ENTRO DUE GIORNI, AL CONSIGLIERE ANZIANO AFFINCHE' QUESTO CONVOCHI IL CONSIGLIO ENTRO 10 GIORNI E COMUNQUE IN TEMPI UTILI PER IL RISPETTO DELLE SCADENZE FISSATE DALL' ARTT. 34 DELLA LEGGE 142/90 . IN PRESENZA DI PIU' DOCUMENTI PROGRAMMATICI REGOLARMENTE PRESENTATI, LA DISCUSSIONE E LA VOTAZIONE AVVIENE NELL'ORDINE DI PRESENTAZIONE DEGLI STESSI AL PROTOCOLLO DEL COMUNE, ATTESTATA DAL SEGRETARIO COMUNALE.

05. L'ELEZIONE AVVIENE A SCRUTINIO PALESE A MAGGIORANZA ASSOLUTA DEI CONSIGLIERI ASSEGNATI. A TALE FINE SONO INDETTE TRE SUCCESSIVE VOTAZIONI, DA TENERSI IN DISTINTE SEDUTE, ENTRO IL TERMINE DI CUI AL COMMA 02 . QUALORA IN NESSUNA DI ESSE SI RAGGIUNGA LA MAGGIORANZA PREDETTA, IL CONSIGLIO VIENE SCIOLTO A NORMA DELLE LEGGI DELLO STATO.

06. LE DELIBERAZIONI DI NOMINA DEL SINDACO E DELLA GIUNTA DIVENTANO ESECUTIVE ENTRO 03 GIORNI DALL'INVIO DELL'ORGANO REGIONALE DI CONTROLLO OVE NON INTERVENGA L'ANNULLAMENTO PER VIZI DI LEGITTIMITA'.

07. LE DIMISSIONI DEL SINDACO O DI OLTRE LA META' DEGLI ASSESSORI COMPORTANO LA DECADENZA DELLA GIUNTA, CHE HA EFFETTO DALLA ELEZIONE DELLA NUOVA GIUNTA. I SINGOLI COMPONENTI POSSONO ALTRESI' DECADERE PER IL VERIFICARSI DI UNO DEGLI IMPEDIMENTI, DELLE INCOMPATIBILITA' O DELLE INCAPACITA' PREVISTE DALLA LEGGE O PER IL MANCATO INTERVENTO A TRE SEDUTE CONSECUTIVE DELLA GIUNTA, SENZA GIUSTIFICATO MOTIVO. LA DECADENZA E' PRONUNCIATA DAL CONSIGLIO COMUNALE E PUO' AVVENIRE D'UFFICIO O ESSERE PROMOSSA DAL

PREFETTO.

ART. 26

LA GIUNTA MUNICIPALE

01. LA GIUNTA MUNICIPALE E' COMPOSTA DAL SINDACO, CHE LA PRESIEDE, E DA UN NUMERO DI ASSESSORI PARI AL NUMERO MASSIMO CONSENTITO DALL' ARTT. 33 DELLA LEGGE 08.06.1990 NR. 142 ED ELETTA CON LE MODALITA' STABILITE DALL' ARTT. 34 OVVERO CON QUELLE PREVISTE DALL' ARTT. 37 DELLA LEGGE MEDESIMA.

02. PUO' ESSERE ELETTO, NEL NUMERO DI UNO, ASSESSORE UN CITTADINO ITALIANO NON FACENTE PARTE DEL CONSIGLIO COMUNALE, ANCHE NON RESIDENTE NEL TERRITORIO COMUNALE, PURCHE' IN POSSESSO DEI REQUISITI DI COMPATIBILITA' E DI ELEGGIBILITA' ALLA CARICA DI

CONSIGLIERE SECONDO LE LEGGI VIGENTI. LA PROPOSTA DI ELEZIONE E' ACCOMPAGNATA DALLA PRESENTAZIONE DI UN CURRICULUM CHE DOCUMENTI L'ESPERIENZA DI AMMINISTRAZIONE E DI DIREZIONE DEL CANDIDATO. NON PUO' ESSERE ELETTO ASSESSORE: IL CITTADINO ITALIANO NON FACENTE PARTE DAL CONSIGLIO COMUNALE CHE SI TROVI NELLE CONDIZIONI DI CUI AGLI ARTT. 02 ,3 ,4 DELLA LEGGE NR. 154 DEL 23.04.1981 ;

- CHE SIA STATO CANDIDATO NELLE DUE PRECEDENTI CONSULTAZIONI ELETTORALI PER IL RINNOVO DI QUALSIASI CONSIGLIO COMUNALE, REGIONALE E PROVINCIALE E NON SIA RISULTATO ELETTO;
- COLUI CHE SI E' DIMESSO NEL CORSO DELLE DUE PRECEDENTI LEGISLATURE, DA UN QUALSIASI CONSIGLIO COMUNALE, REGIONALE O PROVINCIALE;

- COLUI CHE E' STATO AMMINISTRATORE, NEGLI ULTIMI CINQUE ANNI, DI UN ENTE, AZIENDA, ISTITUZIONE DIPENDENTE DAL COMUNE. I REQUISITI PREDETTI SONO VERIFICATI DAL CONSIGLIO CON LA PROCEDURA SEGUITA PER LA CONVALIDA DEI CONSIGLIERI PRIMA DELLA ELEZIONE DELLA GIUNTA.

03. IL CURRICULUM DEPOSITATO UNITAMENTE AL DOCUMENTO PROGRAMMATICO DI CUI ALL' ARTT. 34 COMMA 03 . DELLA LEGGE 142/90 , DEVE CONTENERE OLTRE ALLE GENERALITA' DEL CANDIDATO, IL TITOLO DI STUDIO POSSEDUTO, LE ESPERIENZE PROFESSIONALI ED IL TIPO DI ATTIVITA' LAVORATIVA SVOLTA, L'ELENCO DELLE CARICHE RICOPERTE PRESSO LO STATO O ALTRI ENTI PUBBLICI, PRESSO SOCIETA' A PARTECIPAZIONE PUBBLICA O PRESSO SOCIETA' COMUNQUE ISCRITTE IN PUBBLICI REGISTRI.

04. L' ASSESSORE, NON FACENTE PARTE DEL CONSIGLIO, ASSISTE AI LAVORI DELLO STESSO, CON FACOLTA' DI PRENDERE LA PAROLA E DI PRESENTARE EMENDAMENTI NELLE MATERIE DI SUA COMPETENZA E SENZA POSSIBILITA' DI ESPRIMERE IL VOTO SULLE DELIBERAZIONI CONSILIARI. HA DIRITTO, ALLO STESSO MODO DEI CONSIGLIERI COMUNALI, DI ACCEDERE ALLE INFORMAZIONI E DI DEPOSITARE PROPOSTE RIVOLTE AL CONSIGLIO. NON PUO' PRESENTARE INTERPELLANZE, INTERROGAZIONI E MOZIONI.

05. GLI ASSESSORI COMUNALI DEBONO AVERE I REQUISITI DI COMPATIBILITA' E DI ELEGGIBILITA' ALLA CARICA DI CONSIGLIERE. RESTANO SALVE LE DISPOSIZIONI DI LEGGE CHE PREVEDONO SPECIFICHE CAUSE DI COMPATIBILITA' E DI INELEGGIBILITA' ALLA CARICA DI ASSESSORE COMUNALE.

06. LA GIUNTA SI RIUNISCE IN SEDUTA NON PUBBLICA ED E' CONVOCATA DAL SINDACO CUI SPETTA LA DETERMINAZIONE DEGLI ARGOMENTI DA PORRE ALL'ORDINE DEL GIORNO, SENZA FORMALITA'. PER LA VALIDITA' DELLE SEDUTE E' NECESSARIA LA PRESENZA DELLA META' PIU' UNO DEI COMPONENTI.

ART. 27

L'ATTIVITA' DELLA GIUNTA MUNICIPALE

01. IL SINDACO PUO' RIPARTIRE TRA I COMPONENTI DELLA GIUNTA I COMPITI DI INDIRIZZO SULLA BASE DEL DOCUMENTO PROGRAMMATICO PER L'ELEZIONE DEL SINDACO E DELLA GIUNTA COMUNALE.

02. IL DOCUMENTO PROGRAMMATICO PUO' CONTENERE LA PREVISIONE CHE AD UNO O PIU' ASSESSORI SIA CONFERITA LA QUALIFICA DI VICE-SINDACO AL QUALE SPETTANO LE FUNZIONI VICARIE DEL SINDACO.

03. L'ATTIVITA' DELLA GIUNTA SI UNIFORMA AL PRINCIPIO DELLA COLLEGIALITA'. L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI CUI AL PUNTO 01 DELL'

ARTT. 36 DELLA LEGGE NR. 142/90 , EVENTUALMENTE DELEGATE DAL SINDACO AGLI ASSESSORI, AVVIENE NEL RISPETTO RIGOROSO DI TALE

PRINCIPIO. LA GIUNTA ATTRIBUISCE PERTANTO AGLI ASSESSORI, SU PROPOSTA DEL SINDACO, INCARICHI PROPOSITIVI PERMANENTI PER GRUPPI DI MATERIE AFFINI; IL SINDACO PUO' ATTRIBUIRE AI SINGOLI ASSESSORI INCARICHI PROPOSITIVI PER AFFARI DETERMINATI E PERIODI DEFINITI.

ART. 28

COMPETENZA DELLA GIUNTA MUNICIPALE

01. LA GIUNTA MUNICIPALE COMPIE TUTTI GLI ATTI DI AMMINISTRAZIONE CHE NON SIANO RISERVATI DALLA LEGGE AL CONSIGLIO E CHE NON

RIENTRINO NELLA COMPETENZA DEL SINDACO, DEL SEGRETARIO E DEI RESPONSABILI DEI SERVIZI; RIFERISCE ANNUALMENTE AL CONSIGLIO SULLA PROPRIA ATTIVITA' IN SEDE DI APPROVAZIONE DEL CONTO CONSUNTIVO E COMUNQUE NON OLTRE IL 30 GIUGNO DELL'ANNO SUCCESSIVO; NE ATTUA GLI INDIRIZZI GENERALI E SVOLGE FUNZIONE PROPOSITIVA E DI IMPULSO NEI CONFRONTI DELLO STESSO.

02. LA GIUNTA PROVVEDE, CON FINALITA' DI EFFICIENZA ED EQUILIBRIO FINANZIARIO, ALLA CONDUZIONE AMMINISTRATIVA, ECONOMICA, PATRIMONIALE DEL COMUNE, FATTI SALVI I POTERI ESPRESSAMENTE RISERVATI AL CONSIGLIO COMUNALE.

03. IN PARTICOLARE, SPETTANO ALLA GIUNTA:

- A) LA PREDISPOSIZIONE DEGLI ATTI DI COMPETENZA DEL CONSIGLIO;
- B) LE DELIBERAZIONI RIGUARDANTI LE AZIONI GIUDIZIARIE ATTIVE E PASSIVE E LE TRANSAZIONI DEL COMUNE;
- C) GLI APPALTI E LE CONCESSIONI NONCHE' GLI ACQUISTI E LE ALIENAZIONI, LE RELATIVE PERMUTE E IN GENERALE TUTTI I CONTRATTI SE PREVISTI ESPRESSAMENTE IN ATTI FONDAMENTALI DEL CONSIGLIO E NE COSTITUISCONO MERA ESECUZIONE, OVVERO SE RIENTRANO NELLA ORDINARIA AMMINISTRAZIONE DI FUNZIONI E SERVIZI, CON COPERTURA DI SPESA A CARICO DELLA PARTE CORRENTE DEL BILANCIO;
- D) GLI STORNI CHE NON ALTERINO L'EQUILIBRIO FINANZIARIO DEL BILANCIO;
- E) I PROGETTI RELATIVI A SINGOLE OPERE PUBBLICHE QUALORA PREVISTE NEL

PROGRAMMA DELLE OPERE PUBBLICHE;

F) LE SPESE CHE IMPEGNINO I BILANCI PER GLI ESERCIZI SUCCESSIVI, LIMITATAMENTE A QUELLE RELATIVE ALLE LOCAZIONI DI IMMOBILI ED ALLA SOMMINISTRAZIONE E FORNITURA DI BENI E SERVIZI A CARATTERE CONTINUATIVO,

G) I CONTRIBUTI, LE INDENNITA', I COMPENSI, I RIMBORSI E LE ESENZIONI AD AMMINISTRATORI, A DIPENDENTI O A TERZI;

H) OGNI ALTRO PROVVEDIMENTO CHE COMPORTI L'ESERCIZIO DI UN POTERE DISCREZIONALE E CHE NON COSTITUISCA ATTO A NATURA VINCOLATA NE' UNA DISCREZIONALITA' DI CARATTERE TECNICO IN ESECUZIONE DI DISPOSIZIONI LEGISLATIVE, REGOLAMENTARI E DI ATTI, PROGRAMMI O PIANI, IVI COMPRESSE LE PREVISIONI DEGLI STRUMENTI URBANISTICI GENERALI ED ATTUATIVI;

I) LA CONCESSIONE DEI PUBBLICI SERVIZI E L'AFFIDAMENTO DI ATTIVITA' E SERVIZI MEDIANTE CONVENZIONE QUANDO TRATTASI DI PROVVEDERE AD ATTIVITA' DI ORDINARIA AMMINISTRAZIONE;

L) GLI ACQUISTI E LE ALIENAZIONI IMMOBILIARI, E LE RELATIVE PERMUTE, GLI APPALTI CHE RIENTRINO NELL'ORDINARIA AMMINISTRAZIONE DI FUNZIONI E SERVIZI DI COMPETENZA DELLA GIUNTA.

ART. 29

COMPETENZA DEL SINDACO

01. IL SINDACO E' IL CAPO DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE E RAPPRESENTA IL COMUNE AD OGNI EFFETTO DI LEGGE. EGLI GARANTISCE LA RISPONDENZA DELL'AZIONE DELLA GIUNTA AGLI ATTI DI INDIRIZZO DEL CONSIGLIO.

02. SPETTA AL SINDACO:

A) CONVOCARE E PRESIDERE IL CONSIGLIO COMUNALE E LA GIUNTA, FISSARNE IL RISPETTIVO ORDINE DEL GIORNO, ASSICURANDONE IL REGOLARE SVOLGIMENTO, PROVVEDERE ALL'ESECUZIONE DELLE RISPETTIVE DELIBERAZIONI, TUTELARE LE PREROGATIVE DEI CONSIGLIERI E GARANTIRE L'ESERCIZIO EFFETTIVO DELLE LORO FUNZIONI;

B) INDIRE I REFERENDUM COMUNALI.

C) ESERCITARE LE FUNZIONI ATTRIBITEGLI DALLE LEGGI, DALLO STATUTO E DAI REGOLAMENTI E SOVRINTENDERE ALL'ESPLETAMENTO DELLE FUNZIONI STATALI E REGIONALI ATTRIBITE O DELEGATE AL COMUNE;

D) SOVRINTENDERE AL FUNZIONAMENTO DEI SERVIZI E DEGLI UFFICI, IMPARTIRE LE DIRETTIVE AL SEGRETARIO COMUNALE E AI RESPONSABILI DEI SERVIZI, CON PARTICOLARE RIFERIMENTO ALL'ADOZIONE DI CRITERI ORGANIZZATIVI CHE ASSICURINO LA INDIVIDUAZIONE DELLE RESPONSABILITA' E L'EFFICIENZA DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI; IN CASO DI INERZIA E DI COMPORTAMENTI DIFFORMI DALLE DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO, IL SINDACO ATTIVA I PROCEDIMENTI DI CUI AL COMMA 01 DELL' ARTT. 54 ED AL COMMA 01 DELL' ARTT. 56 ;

E) PROPORRE AL CONSIGLIO, CHE PROVVEDE NELLA STESSA SEDUTA, LA SOSTITUZIONE DI SINGOLI COMPONENTI LA GIUNTA DIMISSIONARI, O REVOCATI DAL CONSIGLIO SU INIZIATIVA DEL SINDACO STESSO, O CESSATI DALL'UFFICIO PER ALTRA CAUSA;

F) VIETARE L'ESIBIZIONE DI ATTI DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE AI SENSI DELLE VIGENTI NORME DI LEGGE;

- G) ESERCITARE LE AZIONI POSSESSORIE E CAUTELARI NELL'INTERESSE COMUNE.
- H) INDIRE LA CONFERENZA DEI SERVIZI;
- I) PROMUOVERE E COORDINARE L'ATTIVITA' DEGLI ASSESSORI;
- L) ESERCITARE OGNI ALTRA FUNZIONE AD ESSO ESPRESSAMENTE ATTRIBUITA DALLA LEGGE E DALLO STATUTO;
03. IL SINDACO INFORMA LA GIUNTA ED IL CONSIGLIO COMUNALE DELLE RICHIESTE DI STIPULA DI ACCORDI DI PROGRAMMA PERVENUTI AL COMUNE DALLA REGIONE MARCHE, DALLA PROVINCIA DI ASCOLI PICENO, DA ALTRI COMUNI O DA AMMINISTRAZIONI STATALI ED ALTRI SOGGETTI PUBBLICI ED INDICA LE DETERMINAZIONI CHE RITIENE DI ASSUMERE IN RIFERIMENTO ALLE RICHIESTE MEDESIME.
04. IL SINDACO INFORMA LA GIUNTA ED IL CONSIGLIO DELLA RICHIESTA DI ACCORDI DI PROGRAMMA CHE INTENDA PROMUOVERE, INDICANDO GLI ENTI AI QUALI INTENDE RIVOLGERE LA RICHIESTA, L'OGGETTO DELL'INTERVENTO PER IL QUALE SIA RITENUTO NECESSARIO L'ACCORDO DI PROGRAMMA, I TEMPI, LE MODALITA', I FINANZIAMENTI ED OGNI ALTRO ADEMPIMENTO CONNESSO, AL QUALE SAREBBE CHIAMATO IL COMUNE IN CASO DI STIPULAZIONE DELL'ACCORDO MEDESIMO.
05. IL SINDACO PROVVEDE INOLTRE, NELL'AMBITO DELLA DISCIPLINA REGIONALE E SULLA BASE DEGLI INDIRIZZI ESPRESSI DAL CONSIGLIO COMUNALE, A COORDINARE GLI ORARI DEGLI ESERCIZI COMMERCIALI, DEI SERVIZI PUBBLICI, NONCHE' GLI ORARI DI APERTURA AL PUBBLICO DEGLI UFFICI PERIFERICI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE, AL FINE DI ARMONIZZARE L'ESPLICAZIONE DEI SERVIZI CON LE ESIGENZE COMPLESSIVE E GENERALI DEGLI UTENTI.
06. QUALORA IL CONSIGLIO NON DELIBERI LE NOMINE DI SUA COMPETENZA ENTRO IL TERMINE PREVISTO DALL' ARTT. 36 , 05 , COMMA DELLA LEGGE 08.06.1990 NR. 142, O COMUNQUE ENTRO SESSANTA GIORNI DALLA PRIMA ISCRIZIONE ALL'ORDINE DEL GIORNO, IL SINDACO, SENTITI I CAPIGRUPPO CONSILIARI, ENTRO QUINDICI GIORNI DALLA SCADENZA DEL TERMINE PROVVEDE ALLE NOMINE CON PROPRIO ATTO, COMUNICATO AL CONSIGLIO NELLA PRIMA ADUNANZA.
07. PRIMA DI ASSUMERE LE FUNZIONI IL SINDACO PRESTA GIURAMENTO DINANZI AL PREFETTO SECONDO LA FORMULA PREVISTA DALL' ARTT. 11 DEL T.U. DELLE DISPOSIZIONI CONCERNENTI LO STATUTO DEGLI IMPIEGATI CIVILI DELLO STATO, APPROVATO CON D.P.R. 18.01.1957 , NR. 03 .
08. DISTINTIVO DEL SINDACO E' LA FASCIA TRICOLORE CON LO STEMMA DELLA REPUBBLICA, DA PORTARSI A TRACOLLA DELLA SPALLA DESTRA.

ART. 30

FUNZIONI VICARIE

01. IL SINDACO DETERMINA LE FUNZIONI SPETTANTI AL VICE-SINDACO CHE LO SOSTITUISCE IN CASO DI ASSENZA O IMPEDIMENTO. GLI ALTRI ASSESSORI HANNO LA FUNZIONE DI SOSTITUTI DEL SINDACO, IN ASSENZA O IMPEDIMENTO DI QUESTI E DEL VICE-SINDACO, SECONDO L'ORDINE DI ELENCAZIONE NELLA LISTA ANNESSA ALLA MOZIONE PROGRAMMATICA PURCHE' DI ESTRAZIONE CONSILIARE.
02. SE L'ASSESSORE DI CUI AL COMMA 01 E' CESSATO DALLA CARICA PER DIMISSIONI, REVOCA O ALTRA CAUSA, IL CONSIGLIO ALL'ATTO DELLA ELEZIONE DEL SOSTITUTO INDIVIDUA ANCHE CHI SVOLGE LE FUNZIONI DI

VICE-SINDACO.

03. L'ASSESSORE ESTRANEO AL CONSIGLIO COMUNALE NON PUO' SVOLGERE LE FUNZIONI DI VICE-SINDACO DI CUI AL PRESENTE ARTICOLO.

ART. 31

ATTRIBUZIONI DEL SINDACO NEI SERVIZI DI COMPETENZA STATALE

01. IL SINDACO, QUALE UFFICIALE DEL GOVERNO, SOVRINTENDE:

A) ALLA TENUTA DEI REGISTRI DI STATO CIVILE E DI POPOLAZIONE ED AGLI ADEMPIMENTI CHE GLI SONO DEMANDATI DALLE LEGGI IN MATERIA ELETTORALE, DI LEVA MILITARE E DI STATISTICA;

B) ALLA EMANAZIONE DEGLI ATTI CHE GLI SONO ATTRIBUITI DALLE LEGGI E DAI REGOLAMENTI IN MATERIA DI ORDINE E SICUREZZA PUBBLICA, DI SANITA' E DI IGIENE PUBBLICA.

C) ALLO SVOLGIMENTO, IN MATERIA DI PUBBLICA SICUREZZA E DI POLIZIA GIUDIZIARIA, DELLE FUNZIONI CHE GLI SONO AFFIDATE DALLA LEGGE;

D) ALLA VIGILANZA SU TUTTO QUANTO POSSA INTERESSARE LA SICUREZZA E L'ORDINE PUBBLICO, INFORMANDONE IL PREFETTO.

02. IL SINDACO, QUALE UFFICIALE DEL GOVERNO, ADOTTA, CON ATTO MOTIVATO E NEL RISPETTO DEI PRINCIPI GENERALI DELL'ORDINAMENTO

GIURIDICO, PROVVEDIMENTI CONTINGIBILI E URGENTI IN MATERIA DI SANITA' ED IGIENE, EDILIZIA E POLIZIA LOCALE AL FINE DI PREVENIRE

ED ELIMINARE GRAVI PERICOLI CHE MINACCIANO L'INCOLUMITA' DEI CITTADINI;

PER L'ESECUZIONE DEI RELATIVI ORDINI PUO' RICHIEDERE AL

PREFETTO, OVE OCCORRA, L'ASSISTENZA DELLA FORZA PUBBLICA.

03. SE IL PROVVEDIMENTO CONTINGIBILE E URGENTE E' RIVOLTO A PERSONE DETERMINATE E QUESTE NON OTTEMPERANO ALL'ORDINE IMPARTITO, IL

SINDACO PUO' PROVVEDERE D'UFFICIO A SPESE DEGLI INTERESSATI, SENZA PREGIUDIZIO DELL'AZIONE PENALE PER I REATI IN CUI FOSSERO

INCORSI.

04. CHI SOSTITUISCE IL SINDACO ESERCITA ANCHE LE FUNZIONI DI CUI AL PRESENTE ARTICOLO.

ART. 32

MOZIONE DI SFIDUCIA COSTRUTTIVA, REVOCA E SOSTITUZIONE

01. IL VOTO DEL CONSIGLIO COMUNALE CONTRARIO AD UNA PROPOSTA DELLA GIUNTA NON NE COMPORTA LE DIMISSIONI.

02. IL SINDACO E LA GIUNTA CESSANO DALLA CARICA IN CASO DI APPROVAZIONE DI UNA MOZIONE DI SFIDUCIA COSTRUTTIVA ESPRESSA A

SCRUTINIO PALESE E PER APPELLO NOMINALE CON VOTO DELLA MAGGIORANZA ASSOLUTA DEI CONSIGLIERI ASSEGNATI AL COMUNE.

03. LA MOZIONE DEVE ESSERE SOTTOSCRITTA DA ALMENO UN TERZO DEI CONSIGLIERI E PUO' ESSERE PROPOSTA SOLO NEI CONFRONTI DELL'INTERA GIUNTA. DEVE CONTENERE LA PROPOSTA DI NUOVE LINEE

POLITICO-AMMINISTRATIVE, DI UN NUOVO SINDACO E DI UNA NUOVA GIUNTA IN CONFORMITA' A QUANTO PREVISTO DALL' ARTT. 25 .

04. LA MOZIONE VIENE MESSA IN DISCUSSIONE NON PRIMA DI CINQUE GIORNI E NON OLTRE DIECI GIORNI DALLA SUA PRESENTAZIONE. IN CASO DI

INOSSERVANZA DA PARTE DEL SINDACO O DI CHI LEGALMENTE LO SOSTITUISCE, DELL'OBBLIGO DI CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE AL FINE

DI DISCUTERE, CON PRIORITA' SU QUALSIASI ALTRO ARGOMENTO ALL'ORDINE DEL GIORNO, LA MOZIONE DI SFIDUCIA NON OLTRE DIECI GIORNI DALLA SUA PRESENTAZIONE, IL SEGRETARIO COMUNALE RIFERISCE AL PREFETTO IL QUALE ATTIVA I POTERI SOSTITUTIVI PREVISTI DALL' ARTT.

36 , 04 , COMMA, DELLA LEGGE 08.06.1990 , NR. 142 , CONVOCANDO IL CONSIGLIO CHE DEVE RIUNIRSI ENTRO E NON OLTRE I SUCCESSIVI 15 GIORNI.

05. L'APPROVAZIONE DELLA MOZIONE DI SFIDUCIA COMPORTA LA PROCLAMAZIONE DEL NUOVO ESECUTIVO PROPOSTO. IL SINDACO E I COMPONENTI

DELLA GIUNTA OGGETTO DELLA MOZIONE DI SFIDUCIA POSSONO ESSERE ELETTI NELLA NUOVA GIUNTA.

06. ALLA SOSTITUZIONE DI SINGOLI COMPONENTI LA GIUNTA DIMISSIONARI, REVOCATI O DICHIARATI DECADUTI DAL CONSIGLIO SU PROPOSTA DEL SINDACO O CESSATI DALL'UFFICIO PER ALTRA CAUSA, PROVVEDE NELLA STESSA SEDUTA IL CONSIGLIO, SU PROPOSTA DEL SINDACO CON VOTO PALESE A MAGGIORANZA DEI CONSIGLIERI ASSEGNATI.

07. L'ASSESSORE CHE, SENZA GIUSTIFICATO MOTIVO, NON INTERVIENE A TRE SEDUTE CONSECUTIVE DELLA GIUNTA COMUNALE, DECADE DALLA CARICA.

08. LA SFIDUCIA COSTRUTTIVA, LA REVOCA E LA SOSTITUZIONE NELLE FORME INDICATE NEL PRESENTE ARTICOLO SI APPLICANO ANCHE AGLI AMMINISTRATORI DI AZIENDE SPECIALI E DI ISTITUZIONI DIPENDENTI O SOTTOPOSTE A VIGILANZA, ELETTI DAL CONSIGLIO COMUNALE.

ART. 33

OBBLIGO DI ASTENSIONE

01. SALVE LE CAUSE DI INELEGGIBILITA' ED INCOMPATIBILITA' DI CUI ALLA LEGGE 30 APRILE 1981 N. 154 I COMPONENTI DEGLI ORGANI COMUNALI DEVONO ASTENERSI DAL PRENDERE PARTE ALLE DELIBERAZIONI RIGUARDANTI LITI O CONTABILITA' LORO PROPRIE NEI CONFRONTI DEL COMUNE E DEGLI ENTI O AZIENDE DIPENDENTI O SOTTOPOSTI ALLA SUA AMMINISTRAZIONE O VIGILANZA. PARIMENTI DEVONO ASTENERSI QUANDO SI TRATTA DI INTERESSE PROPRIO, O DI INTERESSE, LITI O CONTABILITA' DEI LORO PARENTI O AFFINI SINO AL QUARTO GRADO, O DEL CONIUGE, O DI CONFERIRE IMPIEGHI AI MEDESIMI SI ASTENGONO PURE DAL PRENDERE PARTE DIRETTAMENTE O INDIRETTAMENTE IN SERVIZI, ESAZIONI DI DIRITTI SOMMINISTRAZIONI O APPALTI DI OPERE NELL'INTERESSE DEL COMUNE O DI ENTI SOGGETTI ALLA SUA AMMINISTRAZIONE, VIGILANZA O TUTELA.

02. IL DIVIETO DI CUI AL COMMA 01 COMPORTA ANCHE L'OBBLIGO DI ALLONTANARSI DALLA SALA DELLE ADUNANZE DURANTE LA TRATTAZIONE DI DETTI AFFARI.

03. LE DISPOSIZIONI DI CUI AL PRESENTE ARTICOLO SI APPLICANO ANCHE AL SEGRETARIO COMUNALE.

TITOLO 04

AMMINISTRAZIONE COMUNALE

ART. 34

ATTIVITA' AMMINISTRATIVA

01. L'ATTIVITA' AMMINISTRATIVA PERSEGUE I FINI DETERMINATI DALL'ORDINAMENTO DEL COMUNE. PER IL PERSEGUIMENTO DEI PROPRI FINI E PER IL RAGGIUNGIMENTO DEL MIGLIORE RISULTATO IN TERMINI DI ECONOMICITA' ED EFFICACIA, IL COMUNE DEVE AVVALERSI DELLO STRUMENTO E DEL PROCEDIMENTO PIU' IDONEO, TRA QUELLI PUBBLICI O PRIVATI, AMMESSI NELL'ORDINAMENTO E CHE NON SIANO ESPRESSAMENTE VIETATI DALLA LEGGE, DALLO STATUTO E DAI REGOLAMENTI DELL'ENTE.
02. L'ATTIVITA' AMMINISTRATIVA DEVE RISPETTARE I PRINCIPI DI ECONOMICITA', EFFICACIA, TRASPARENZA E PARTECIPAZIONE DEI SOGGETTI INTERESSATI SECONDO LE MODALITA' E LE PROCEDURE DETERMINATE NEI REGOLAMENTI COMUNALI, NEL RISPETTO DEI PRINCIPI DELL'ORDINAMENTO, DELLA LEGGE 07 AGOSTO 1990 NR. 241 E DEI CRITERI DI CUI AL PRESENTE ARTICOLO.
03. OVE NON ESPRESSAMENTE PREVISTO DALLE NORME CHE DISCIPLINANO IL PROCEDIMENTO, PARERI, AUTORIZZAZIONI, NULLA-OSTA ED ATTI COMUNQUE DENOMINATI, NON POSSONO ESSERE ACQUISITI SE CON ADEGUATA MOTIVAZIONE CHE TENGA CONTO ANCHE DI PUNTI DI VISTA CONCORRENTI.
04. IL SOGGETTO CUI E' ATTRIBUITA LA RESPONSABILITA' ISTRUTTORIA ESERCITA TUTTE LE ATTIVITA' ED ASSUME OGNI INIZIATIVA PER LA CELERE CONCLUSIONE DEL PROCEDIMENTO.
05. NEI PROCEDIMENTI CHE PREVEDONO DICHIARAZIONI DI CUI IL PRIVATO SI ASSUME LA RESPONSABILITA', NON E' POSSIBILE SUBORDINARE L'EMISSIONE DELL'ATTO O DEL PROVVEDIMENTO ALLA VERIFICA DELLA VERIDICITA' DELLA DICHIARAZIONE.
06. SALVO I CASI ESPRESSAMENTE PREVISTI DALLA LEGGE, DA REGOLAMENTI GOVERNATIVI E COMUNALI, DI SILENZIO-ASSENSO E DI INIZIO DI ATTIVITA' SU DENUNCIA DELL'INTERESSATO E SENZA ATTO DI ASSENSO COMUNQUE DOCUMENTATO, I PROCEDIMENTI SI CONCLUDONO CON PROVVEDIMENTO ESPRESSO ED ADEGUATAMENTE MOTIVATO EMANATO DALL'ORGANO COMPETENTE ENTRO IL TERMINE PREVISTO PER IL TIPO DI PROCEDIMENTO STESSO DALL'ORDINAMENTO DEL COMUNE. IN ASSENZA DI ESPLICITA PREVISIONE IL TERMINE E' DI 60 GIORNI.

ART. 35

INTERVENTI NEL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO

01. NEL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO POSSONO ESSERE RAPPRESENTATI TUTTI GLI INTERESSI COMUNQUE COINVOLTI NELL'EMANAZIONE DEL PROVVEDIMENTO, SIANO ESSI DIRITTI SOGGETTIVI, INTERESSI LEGITTIMI, COLLETTIVI, OVVERO INTERESSI DIFFUSI CHE FACCIANO CAPO AD ASSOCIAZIONI O COMITATI.
02. I SOGGETTI PORTATORI DI INTERESSI HANNO DIRITTO DI ACCEDERE AGLI ATTI AMMINISTRATIVI DEL PROCEDIMENTO CON MEMORIE, SCRITTI O DOCUMENTI, CHE DEBONO ESSERE VALUTATI QUANDO ATTINENTI AD INTERESSI COMUNQUE COINVOLTI. HANNO ALTRESI' DIRITTO DI ESSERE, OVE POSSIBILE, INFORMALMENTE SENTITI DAGLI ORGANI COMPETENTI.
03. IL REGOLAMENTO DISCIPLINERA' LE MODALITA' ED I TERMINI DELL'INTERVENTO, NONCHE' LE LORO RELAZIONI CON IL TERMINE FINALE PER L'EMANAZIONE DEL PROVVEDIMENTO.

04. IL SOGGETTO COMPETENTE ALL'EMANAZIONE DEL PROVVEDIMENTO FINALE POTRA' CONCLUDERE ACCORDI CON I SOGGETTI INTERVENUTI, PER DETERMINARE IL CONTENUTO DISCREZIONALE DEL PROVVEDIMENTO.

ART. 36

COMUNICAZIONE DELL'INIZIO DEL PROCEDIMENTO

01. L'AVVIO DI OGNI PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO E' COMUNICATO, CONTESTUALMENTE ALL'EMANAZIONE DELL'ATTO DI IMPULSO O ALLA RICEZIONE

DELLO STESSO, AI DIRETTI INTERESSATI E A QUELLI CUI PUO' DERIVARE UN PREGIUDIZIO DAL PROVVEDIMENTO, QUANDO SIANO FACILMENTE INDIVIDUALI.

02. OVE SIA POSSIBILE IL REGOLAMENTO STABILISCE QUALI SIANO I SOGGETTI CUI LE DIVERSE CATEGORIE DI ATTI DEBBANO ESSERE COMUNICATI.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO TENUTO AD EFFETTUARE LA COMUNICAZIONE VALUTA, ALTRESI', IN RIFERIMENTO AL SINGOLO PROCEDIMENTO,

SE CI SIANO ALTRI INTERESSATI ALLA COMUNICAZIONE.

03. NEI CASI DI URGENZA O NEI IN CUI IL DESTINATARIO O COLORO CHE POSSONO SUBIRE UN PREGIUDIZIO DAL PROCEDIMENTO, NON SIANO INDIVIDUATI O FACILMENTE INDIVIDUABILI, IL RESPONSABILE PUO', CON ADEGUATA MOTIVAZIONE, PRESCINDERE DALLA COMUNICAZIONE.

ART. 37

ACCESSO AGLI ATTI E DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

01. TUTTI I CITTADINI POSSONO ACCEDERE A TUTTI GLI ATTI E DOCUMENTI AMMINISTRATIVI, COMUNQUE FORMATI, UTILIZZATI AI FINI DELL'ATTIVITA' AMMINISTRATIVA, ED ESTRARNE COPIA.

02. GLI ATTI ESCLUSI DALL'ACCESSO DA REGOLAMENTI STATALI O COMUNALI PER MOTIVI DI GARANZIA DELLA RISERVATEZZA DI TERZI, PERSONE, GRUPPI, IMPRESE SONO ACCESSIBILI A COLORO CHE DEBONO PRENDERNE VISIONE PER CURARE O PER DIFENDERE

ART. 38

REGOLAMENTI

01. IL COMUNE EMANA REGOLAMENTI DI ORGANIZZAZIONE, DI ESECUZIONE, INDIPENDENTI E DI DELEGIFICAZIONE:

A) SULLA PROPRIA ORGANIZZAZIONE;

B) PER LE MATERIE AD ESSI DEMANDATE DALLA LEGGE E DALLO STATUTO;

C) PER LE MATERIE IN CUI MANCHI LA DISCIPLINA DI LEGGE E DI ATTI AVENTI FORZA DI LEGGE.

D) NELLE MATERIE IN CUI ESERCITA FUNZIONI.

02. NELLE MATERIE DI COMPETENZA ESCLUSIVA PREVISTA DALLE LEGGI, LA POTESTA' REGOLAMENTARE VIENE ESERCITATA NEL RISPETTO DELLE NORME DI PRINCIPIO PREVISTE DALLE LEGGI STESSE, DALLE DISPOSIZIONI STATUTARIE E DALLA NORMATIVA COMUNITARIA.

03. NELLE ALTRE MATERIE LA POTESTA' REGOLAMENTARE SI ESERCITA NEL RISPETTO DELLE LEGGI STATALI E REGIONALI, DELLA NORMATIVA

COMUNITARIA, NONCHE' DEI REGOLAMENTI EMANATI DAI SOGGETTI AVENTI UNA CONCORRENTE COMPETENZA NELLE MATERIE STESSE.

04. I REGOLAMENTI LE CUI DISPOSIZIONI SONO SUSCETTIBILI DI INCIDERE SULLE POSIZIONI GIURIDICHE SOGGETTIVE DEI CITTADINI POSSONO ESSERE SOTTOPOSTI AD IDONEE FORME DI CONSULTAZIONE PRIMA DELL'APPROVAZIONE DA PARTE DEL CONSIGLIO COMUNALE.

05. AFFINCHE' UN ATTO GENERALE POSSA AVERE VALORE DI REGOLAMENTO DEVE RECARE LA RELATIVA INTESTAZIONE.

06. GLI ATTI DELIBERATIVI DEVONO ESSERE EMANATI NEL RISPETTO DELLE FORME REGOLAMENTARI.

07. I REGOLAMENTI, FERMA RESTANDO LA PUBBLICAZIONE DELLA RELATIVA DELIBERA DI APPROVAZIONE, ENTRANO IN VIGORE DECORSI 15 GIORNI DALLA DATA DI PUBBLICAZIONE ALL'ALBO PRETORIO DA EFFETTUARE DOPO CHE LA DELIBERAZIONE DI APPROVAZIONE E' DIVENUTA ESECUTIVA.

08. I REGOLAMENTI DICHIARATI URGENTI DAL CONSIGLIO COMUNALE IN SEDE DI APPROVAZIONE ENTRANO IN VIGORE IL GIORNO SUCCESSIVO ALLA PUBBLICAZIONE ALL'ALBO PRETORIO DELLA DELIBERAZIONE DI CUI AL COMMA PRECEDENTE.

09. COPIA DEI REGOLAMENTI COMUNALI VIGENTI E' DEPOSITATA PER LA CONSULTAZIONE IN APPOSITO ALBO.

ART. 39

ADEGUAMENTO DELLE FONTI NORMATIVE COMUNALI A LEGGI SOPRAVVENUTE

01. SPETTA AL CONSIGLIO DELIBERARE LE DISPOSIZIONI DI APPLICAZIONE, IN DIPENDENZA DELL'ENTRATA IN VIGORE DI NORMATIVE EMANATE DALLO STATO, DALLA REGIONE E DALLA COMUNITA' EUROPEA RECEPENDO, ADEGUANDO ED ADATTANDO AL COMPLESSO NORMATIVO DEL COMUNE LE NUOVE

DISPOSIZIONI, IN PARTICOLARE MODO NELLE MATERIE DI COMPETENZA ESCLUSIVA DEL COMUNE STESSO.

02. LE NORME DEVONO COMUNQUE ESSERE POSTE NEL RISPETTO DEI PRINCIPI GENERALI DELL'ORDINAMENTO CONTENUTI NELLA COSTITUZIONE, NELLA LEGGE 08 GIUGNO 1990 , NR. 142 E DELLE DISPOSIZIONI DI PRINCIPIO CONTENUTE IN ALTRE LEGGI E NELLO STATUTO STESSO.

03. LE DELIBERAZIONI DI CUI AL COMMA 01 . HANNO NATURA REGOLAMENTARE E GLI ATTI ED I PROVVEDIMENTI DELL'ENTE DEVONO ESSERE EMANATI NEL RISPETTO DELLE RELATIVE DISPOSIZIONI.

04. CON FUNZIONI ISTRUTTORIE E REDIGENTI E' ISTITUITA PER LE FINALITA' DI CUI AI PRECEDENTI COMMI UNA COMMISSIONE TECNICA PRESIEDUTA DAL SEGRETARIO COMUNALE E COMPOSTA SECONDO LE PREVISIONI CONTENUTE NEL REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO CHE NE DISCIPLINERA' L'ORGANIZZAZIONE E IL FUNZIONAMENTO.

ART. 40

ORDINANZE

01. IL SINDACO PUO' EMANARE ATTI CON I QUALI SI STABILISCONO DISPOSIZIONI PER L'ATTUAZIONE ED APPLICAZIONE DI NORME LEGISLATIVE E REGOLAMENTARI.

02. LA EMANAZIONE DI ORDINANZE CONTINGIBILI E URGENTI DI CUI AL COMMA 02

. DELL' ARTT. 38 DELLA LEGGE 8.6.1990 , NR. 142 DEVONO ESSERE ADEGUATAMENTE MOTIVATE E LIMITATE AL TEMPO IN CUI PERMANE LA NECESSITA'.

03. LE ORDINANZE DI CUI AI PRECEDENTI COMMI DEVONO ESSERE PUBBLICATE ALL'ALBO PRETORIO PER ALMENO 10 GIORNI. OVE SIANO RIVOLTE A SOGGETTI DETERMINATI DEVONO ESSERE NOTIFICATE AI DESTINATARI. -

ART. 41

PUBBLICITA'

01. LO STATUTO, I REGOLAMENTI, LE ORDINANZE, NONCHE' LE DIRETTIVE, I PROGRAMMI, LE ISTRUZIONI, LE CIRCOLARI ED OGNI ATTO CHE DISPONE IN GENERALE SULLA ORGANIZZAZIONE, SULLE FUNZIONI, SUGLI OBIETTIVI, SUI PROCEDIMENTI DELL'ENTE, OVVERO NEI QUALI SI DETERMINA L'INTERPRETAZIONE DI NORME GIURIDICHE O SI DETTANO DISPOSIZIONI PER L'APPLICAZIONE DI ESSE, OLTRE ALLE FORME DI PUBBLICAZIONE GIA' ESPRESSAMENTE PREVISTE DALLA LEGGE E DALLO STATUTO, VANNO PUBBLICIZZATE IN MODO DA FAVORIRE LA PIU' AMPIA ED AGEVOLE CONOSCENZA DEI CITTADINI E DI CHIUNQUE NE ABBA INTERESSE.

02. GLI ATTI DI CUI AL PRECEDENTE COMMA DOVRANNO ESSERE ACCESSIBILI E CONSULTABILI DA PARTE DI CHIUNQUE.

ART. 42

FONTI DI INTERPRETAZIONE E DI APPLICAZIONE

01. SPETTA AL CONSIGLIO, AL SINDACO ED AL SEGRETARIO COMUNALE PER L'AMBITO DELLE RISPETTIVE COMPETENZE, L'EMANAZIONE DEGLI ATTI CON CUI SI DETERMINA L'INTERPRETAZIONE DI NORME LEGISLATIVE E REGOLAMENTARI.

02. NELL'AMBITO DELLE PROPRIE FUNZIONI COMPETE AL SEGRETARIO EMANARE CIRCOLARI E DIRETTIVE DI APPLICAZIONE DI DISPOSIZIONI DI LEGGE STATUTARIE E REGOLAMENTARI. NELL'AMBITO DELLE PROPRIE ATTRIBUZIONI TALI ATTI POSSONO ESSERE ALTRESI' EMANATI DAI FUNZIONARI RESPONSABILI DEI SERVIZI.

ART. 43

REGOLAMENTO DEI CONTRATTI

01. IL COMUNE DISCIPLINA LA PROPRIA ATTIVITA' CONTRATTUALE CON APPOSITO REGOLAMENTO.

ART. 44

LE DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO E DELLA GIUNTA

01. OGNI ATTO DELIBERATIVO DEL CONSIGLIO COMUNALE E DELLA GIUNTA MUNICIPALE DEVE CONTENERE IL PARERE PREVISTO DALLA LEGGE CHE COSTITUISCE APPORTO COLLABORATIVO NECESSARIO.

02. IL PARERE NEGATIVO DEVE INDICARE, OVE POSSIBILE, I DIVERSI SI STRUMENTI E MODALITA' DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA CHE POSSONO FAR CONSEGUIRE ALL'AMMINISTRAZIONE GLI OBIETTIVI CHE L'ATTO SU CUI IL PARERE VIENE ESPRESSO INTENDEVA PERSEGUIRE.

03. NEL CASO DI PARERE NEGATIVO L'ORGANO COLLEGIALE, SE RITIENE DI DELIBERARE IN MANIERA DIFFORME, MOTIVA NELL'ATTO.

04. SONO TENUTI ALL'ESPRESSIONE DEL PARERE DI REGOLARITA' TECNICA I RESPONSABILI DEI SERVIZI NELLE CUI COMPETENZE E' COMPRESA, TOTALMENTE O PARZIALMENTE, LA MATERIA O LE MATERIE OGGETTO DELLA PROPOSTA.

05. IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI RAGIONERIA ESPRIME IL PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE, CHE DERIVA DA VALUTAZIONI DI CAPIENZA DELLA DISPONIBILITA' DEL CAPITOLO SPECIFICO IN ORDINE ALLA SPESA PREVISTA, CON CONSEGUENTE ANNOTAZIONE DELL'IMPEGNO NEI REGISTRI CONTABILI, NELLA PREESISTENZA DELL'IMPEGNO DI SPESA REGOLARMENTE ASSUNTO NEL CASO TRATTASI DI LIQUIDAZIONE DI SPESA, DI CONFORMITA' ALLE NORME FISCALI, DI RISPETTO DEI PRINCIPI CONTABILI E DEL REGOLAMENTO COMUNALE DI CONTABILITA'.

06. I PROVVEDIMENTI COMPORTANTI IMPEGNI DI SPESA NON POSSONO ESSERE ADOTTATI, SIA DA ORGANI COLLEGIALI CHE INDIVIDUALI, SENZA ATTESTAZIONE DELLA RELATIVA COPERTURA FINANZIARIA DA PARTE DEL RESPONSABILE DEI SERVIZI FINANZIARI. SENZA TALE ATTESTAZIONE L'ATTO E' NULLO.

ART. 45

SERVIZI PUBBLICI COMUNALI

01. IL COMUNE, NELL'AMBITO DELLE SUE COMPETENZE, PROVVEDE ALLA GESTIONE DEI SERVIZI PUBBLICI CHE ABBIANO PER OGGETTO LA PRODUZIONE E LO SCAMBIO DI BENI, DI SERVIZI NONCHE' DI ATTIVITA' RIVOLTE A REALIZZARE FINI SOCIALI E A PROMUOVERE LO SVILUPPO ECONOMICO E CIVILE DELLA COMUNITA' LOCALE.

02. I SERVIZI RISERVATI IN VIA ESCLUSIVA AL COMUNE SONO STABILITI DALLA LEGGE.

03. IL COMUNE GESTISCE I SERVIZI PUBBLICI NELLE SEGUENTI FORME:

A) IN ECONOMIA, QUANDO PER LE MODESTE DIMENSIONI O PER LE CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO NON SIA OPPORTUNO COSTITUIRE UNA ISTITUZIONE O UNA AZIENDA;

B) IN CONCESSIONE A TERZI, QUANDO SUSSISTANO RAGIONI TECNICHE, ECONOMICHE E DI OPPORTUNITA' SOCIALE;

C) A MEZZO DI AZIENDA SPECIALE, ANCHE PER LA GESTIONE DI PIU' SERVIZI DI RILEVANZA ECONOMICA ED IMPRENDITORIALE;

D) A MEZZO DI ISTITUZIONE, PER L'ESERCIZIO DI SERVIZI SOCIALI SENZA RILEVANZA IMPRENDITORIALE;

E) A MEZZO DI SOCIETA' A PREVALENTE CAPITALE PUBBLICO QUALORA SI RENDA OPPORTUNA, IN RELAZIONE ALLA NATURA DEL SERVIZIO DA EROGARE, LA PARTECIPAZIONE DI ALTRI SOGGETTI PUBBLICI O PRIVATI.

04. SALVO CHE CIO' NON RISULTI POSSIBILE PER MOTIVI FUNZIONALI ED ECONOMICI, IL PERSONALE DELL'ENTE ADIBITO A SERVIZI PER CUI SIA STATA SCELTA UNA FORMA DI GESTIONE DIVERSA DA QUELLA DIRETTA DEVE ESSERE ASSEGNATO AI NUOVI SOGGETTI GESTORI O MANTENUTO IN SERVIZIO PRESSO L'ENTE CON GLI OPPORTUNI ADATTAMENTI DELLA PIANTA ORGANICA.

05. PER LA GESTIONE DEI SERVIZI DI CUI AL PRIMO COMMA, SALVO QUANTO PREVISTO NEL PRECEDENTE COMMA, IL COMUNE PUO' RICORRERE PER LE

QUALIFICHE APICALI O DI ALTA SPECIALIZZAZIONE A CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO DI DIRITTO PUBBLICO O DI DIRITTO PRIVATO. PER LE ISTITUZIONI E LE AZIENDE SPECIALI LA COPERTURA DEI POSTI CON CONTRATTO A TERMINE PUO' ESSERE ATTUATA PER TUTTO IL PERSONALE.

ART. 46

AZIENDE SPECIALI ED ISTITUZIONI

01. L'AZIENDA SPECIALE E' ENTE STRUMENTALE DEL COMUNE DOTATO DI PERSONALITA' GIURIDICA, DI AUTONOMIA IMPRENDITORIALE E DI PROPRIO STATUTO, APPROVATO DAL CONSIGLIO COMUNALE.

02. L'ISTITUZIONE E' ORGANISMO STRUMENTALE DEL COMUNE PER L'ESERCIZIO DI SERVIZI SOCIALI, DOTATO DI AUTONOMIA GESTIONALE.

03. ORGANI DELL'AZIENDA E DELL'ISTITUZIONE SONO IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE, IL PRESIDENTE E IL DIRETTORE, AL QUALE COMPETE LA RESPONSABILITA' GESTIONALE.

04. L'AZIENDA E L'ISTITUZIONE INFORMANO LA LORO ATTIVITA' A CRITERI DI EFFICACIA, EFFICIENZA ED ECONOMICITA' ED HANNO L'OBBLIGO DEL PAREGGIO DI BILANCIO DA PERSEGUIRE ATTRAVERSO L'EQUILIBRIO DEI COSTI E DEI RICAVI, COMPRESI I TRASFERIMENTI.

05. NELL'AMBITO DELLA LEGGE, L'ORDINAMENTO ED IL FUNZIONAMENTO DELLE AZIENDE SPECIALI SONO DISCIPLINATI DAL PROPRIO STATUTO E DAI REGOLAMENTI.

06. IL COMUNE CONFERISCE IL CAPITALE DI DOTAZIONE, DETERMINA LE FINALITA' E GLI INDIRIZZI, APPROVA GLI ATTI FONDAMENTALI, ESERCITA LA VIGILANZA, VERIFICA I RISULTATI DELLA GESTIONE, PROVVEDE ALLA COPERTURA DEGLI EVENTUALI COSTI SOCIALI.

07. IL REVISORE DEL CONTO DEL COMUNE ESERCITA LE SUE FUNZIONI ANCHE NEI CONFRONTI DELLE ISTITUZIONI. LO STATUTO DELL'AZIENDA SPECIALE PREVEDE UN APPOSITO ORGANO DI REVISIONE, NONCHE' FORME AUTONOME DI VERIFICA DELLA GESTIONE E FORME DI CONTROLLO DEGLI UTENTI SULLO SVOLGIMENTO DEI SERVIZI.

ART. 47

NOMINA, REVOCA E MOZIONE DI SFIDUCIA COSTRUTTIVA DEGLI AMMINISTRATORI DELLE AZIENDE E DELLE ISTITUZIONI

01. LA NOMINA DEGLI AMMINISTRATORI DELLE AZIENDE E ISTITUZIONI COMUNALI AVVIENE, SULLA BASE DI UN DOCUMENTO PROGRAMMATICO PROPOSTO

DALLA GIUNTA OVVERO DA 1/3 DEI CONSIGLIERI, CONTENENTE LA LISTA DEI CANDIDATI, SCELTI AL DI FUORI DEL CONSIGLIO COMUNALE, A COMPONENTI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE, IN POSSESSO DI COMPROVATE ESPERIENZE AMMINISTRATIVE DESUMIBILI DAL CURRICULUM DEI CANDIDATI, RAPPRESENTANTI GLI UTENTI DEI SERVIZI.

02. LA NOMINA DEL DIRETTORE DELLE AZIENDE E DELLE ISTITUZIONI E' DISPOSTA DALLA GIUNTA PREVIO CONCORSO PUBBLICO, OVVERO AVVALENDOSI DEGLI ISTITUTI DI CUI AL COMMA 05 DELL' ARTT. 46 O DEI DIPENDENTI DELL'ENTE.

03. LA REVOCA DEL DIRETTORE PUO' ESSERE DISPOSTA, CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO E PREVIA CONTESTAZIONE DEGLI ADDEBITI

ASSICURANDO IL DIRITTO DI CONTRODEDUZIONE, SU PROPOSTA DELLA GIUNTA UNITAMENTE AL PARERE DEL SEGRETARIO COMUNALE, PER GRAVI E PERSISTENTI MOTIVI DI INEFFICIENZA, DI INCOMPATIBILITA' O PER GRAVI E RIPETUTE VIOLAZIONI O INADEMPIENZE AI DOVERI DI UFFICIO.

04. ALLA SOSTITUZIONE DEL PRESIDENTE E DEI SINGOLI COMPONENTI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DELLE ISTITUZIONI E DELLE AZIENDE SPECIALI DIMISSIONARI, REVOCATI DAL CONSIGLIO SU PROPOSTA DALLA GIUNTA O CESSATI DALLA CARICA PER ALTRA CAUSA, PROVVEDE NELLA STESSA SEDUTA IL CONSIGLIO, SU PROPOSTA DELLA GIUNTA.

05. I CONSIGLI DI AMMINISTRAZIONE DELLE ISTITUZIONI E DELLE AZIENDE SPECIALI CESSANO DALLA CARICA A SEGUITO DI APPROVAZIONE A VOTAZIONE PALESE ED A MAGGIORANZA ASSOLUTA DEI CONSIGLIERI ASSEGNATI AL COMUNE, DI UNA MOZIONE DI SFIDUCIA SOTTOSCRITTA DA ALMENO 1/3 DEI CONSIGLIERI O PROPOSTA DALLA GIUNTA, CONTENENTE LA LISTA DEI NUOVI AMMINISTRATORI E LE NUOVE LINEE PROGRAMMATICHE.

TITOLO 05

FINANZA , CONTABILITA' E REVISIONE

ART. 48

FINANZA LOCALE

01. IL COMUNE HA AUTONOMIA FINANZIARIA FONDATA SU CERTEZZE DI RISORSE PROPRIE E TRASFERITE, NELL' AMBITO DELLE LEGGI SULLA FINANZA PUBBLICA.

02. IL COMUNE HA, ALTRESI', POTESTA' IMPOSITIVA AUTONOMA NEL CAMPO DELLE IMPOSTE, DELLE TASSE E DELLE TARIFFE NEI LIMITI STABILITI DALLA LEGGE.

ART. 49

AUTONOMIA FINANZIARIA

01. NELL' AMBITO DELL' AUTONOMIA FINANZIARIA RICONOSCIUTA DALLA LEGGE, IL COMUNE DETERMINA L' ENTITA' OVVERO I CRITERI CIRCA LA COMPARTECIPAZIONE DEGLI UTENTI ALLA COPERTURA DEI COSTI DEI SERVIZI DI CUI LO STESSO ASSICURA LO SVOLGIMENTO. LA DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE, DA EFFETTUARSI IN RAPPORTO AI COSTI EFFETTIVI DEI SERVIZI, POTRA' PREVEDERE SISTEMI DI DIFFERENZIAZIONE IN RELAZIONE ALLA CAPACITA' CONTRIBUTIVA DEGLI UTENTI.

02. NEL RISPETTO DEL VIGENTE ORDINAMENTO, QUALORA DALLA REALIZZAZIONE DI OPERE, INTERVENTI ED ATTIVITA' POSSANO DERIVARE UTILITA'

PARTICOLARI E DIFFERENZIATE A SINGOLI, GRUPPI O CATEGORIE PREDETERMINABILI, POTRANNO ESSERE PREVISTE FORME DI CONTRIBUZIONE IN RAPPORTO AL GRADO DI UTILITA' DIRETTA CONSEGUITA.

03. LE RISORSE NECESSARIE ALLA REALIZZAZIONE DI OPERE, INTERVENTI O ALLA ISTITUZIONE E GESTIONE DI SERVIZI POSSONO ESSERE REPERITE ANCHE MEDIANTE CONTRIBUZIONI VOLONTARIE "UNA TANTUM" O PERIODICHE CORRISPOSTE DAI CITTADINI A TAL FINE POSSONO ESSERE PROMOSSE FORME DI CONSULTAZIONE DELLA CITTADINANZA O DI PARTI DI ESSA, ANCHE SU INIZIATIVA DI GRUPPI ORGANIZZATI, ASSOCIAZIONI ED ORGANISMI DI PARTECIPAZIONE.

04. IL REGOLAMENTO SULLA PARTECIPAZIONE DISCIPLINERA' TALI FORME DI CONSULTAZIONE NEL RISPETTO DEL PRINCIPIO DI VINCOLATIVITA' DELLA DICHIARAZIONE DI CONTRIBUZIONE RESA DAL CITTADINO.

05. CON DELIBERAZIONE DELL'ORGANO COMPETENTE VIENE DETERMINATA LA MISURA MINIMA DELLE RISORSE DA REPERIRE ATTRAVERSO CONTRIBUZIONI VOLONTARIE PERCHE' SI FACCIA LUOGO ALLA REALIZZAZIONE DELLE OPERE O INTERVENTI ED ALLA ISTITUZIONE E GESTIONE DEI SERVIZI.

ART. 50

CONTROLLO DI GESTIONE

01. NEL RISPETTO DEI PRINCIPI DELL'ORDINAMENTO FINANZIARIO E CONTABILE, PER PERMETTERE IL CONTROLLO ECONOMICO SULLA GESTIONE E IL CONTROLLO SULL'EFFICACIA DELL'AZIONE DEL COMUNE, IL BILANCIO DI PREVISIONE, IL CONTO CONSUNTIVO E GLI ALTRI DOCUMENTI CONTABILI SARANNO REDATTI IN MODO DA CONSENTIRE UNA LETTURA PER PROGRAMMI,PROGETTI,SERVIZI ED OBIETTIVI.

02. NEL REGOLAMENTO DI CONTABILITA' DOVRANNO ESSERE PREVISTE METODOLOGIE DI ANALISI E VALUTAZIONE, INDICATORI E PARAMETRI NONCHE' SCRITTURE CONTABILI CHE CONSENTANO OLTRE IL CONTROLLO SULL'EQUILIBRIO FINANZIARIO DELLA GESTIONE DEL BILANCIO, LA VALUTAZIONE DEI

COSTI ECONOMICI DEI SERVIZI, L'USO OTTIMALE DEL PATRIMONIO E DELLE RISORSE UMANE, LA VERIFICA DEI RISULTATI RAGGIUNTI RISPETTO A QUELLI PROGETTATI CON L'ANALISI DELLE CAUSE DEGLI SCOSTAMENTI E LE MISURE PER ELIMINARLI.

03. SULLA BASE DEI CRITERI E DELLE METODOLOGIE INDIVIDUATE NEL REGOLAMENTO DI CONTABILITA' I FUNZIONARI RESPONSABILI DEI SERVIZI DOVRANNO PERIODICAMENTE RIFERIRE CIRCA L'ANDAMENTO DEI SERVIZI E DELLE ATTIVITA' A CUI SONO PREPOSTI CON RIFERIMENTO ALL'EFFICACIA ED ECONOMICITA' DEGLI STESSI.

04. IL CONSIGLIO COMUNALE CONOSCE DELL'ANDAMENTO DELLA GESTIONE FINANZIARIA ED ECONOMICA DEL COMUNE ANCHE ATTRAVERSO LA RICHIESTA DI RELAZIONI INFORMATIVE E PROPOSITIVE ALLA GIUNTA, AL REVISORE DEI CONTI, AL SEGRETARIO E AI FUNZIONARI RESPONSABILI DEI SERVIZI SUGLI ASPETTI GESTIONALI DELLE ATTIVITA' E DEI SINGOLI ATTI FONDAMENTALI CON PARTICOLARE RIGUARDO ALL'ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DEI SERVIZI E ALLO STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI.

ART. 51

REVISORE DEI CONTI

01. IL REGOLAMENTO DI CONTABILITA' DISCIPLINERA' L'ORGANIZZAZIONE E LE MODALITA' DI FUNZIONAMENTO DELL'UFFICIO DEL REVISORE DEI CONTI, INDIVIDUANDO LE FUNZIONI DI VERIFICA, DI IMPULSO, DI PROPOSTA E DI GARANZIA. SARANNO ALTRESI' PREVISTI I SISTEMI ED I MECCANISMI TESI AD ASSICURARE IDONEE FORME DI COLLEGAMENTO E COOPERAZIONE TRA GLI ORGANI POLITICI E BUROCRATICI DEL COMUNE E IL REVISORE.

02. SARANNO DISCIPLINATE NEL REGOLAMENTO LE CAUSE DI INELEGGIBILITA' ED INCOMPATIBILITA' ALL'UFFICIO DI REVISORE, IN MODO DA

ASSICURARE I PRINCIPI DI IMPARZIALITA' ED INDIPENDENZA, E VERRANNO ALTRESI' PREVISTE LE MODALITA' DI REVOCA E DI DECADENZA, ESTENDENDO AL REVISORE, IN QUANTO COMPATIBILI, LE NORME DEL CODICE CIVILE RELATIVE AI SINDACI REVISORI DELLA SOCIETA' PER AZIONI.

ART. 52

REGOLAMENTO DI CONTABILITA'

01. IL COMUNE APPROVA IL REGOLAMENTO DI CONTABILITA' NEL RISPETTO DEI PRINCIPI DI CUI AL PRESENTE CAPO E DELL' ORDINAMENTO FINANZIARIO E CONTABILE DISCIPLINATO DALLA LEGGE DELLO STATO.

TITOLO 06

ORDINAMENTO DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI

ART. 53

SEGRETARIO COMUNALE

01. IL COMUNE HA UN SEGRETARIO COMUNALE, FUNZIONARIO STATALE, ISCRITTO IN APPOSITO ALBO TERRITORIALMENTE ARTICOLATO. EGLI E' TITOLARE DELLA FUNZIONE DI ALTA DIREZIONE DELLA STRUTTURA OPERATIVA, DELLA QUALE COSTITUISCE MOMENTO DI SINTESI E DI RACCORDO CON GLI ORGANI DI GOVERNO ATTRAVERSO IL SINDACO. L' ALTA DIREZIONE SI REALIZZA A MEZZO DEL COORDINAMENTO DELL' ATTIVITA' DEI RESPONSABILI DEI SERVIZI AL FINE DI DARLE COESIONE, ORGANIZZATA COMPLEMENTARIETA', EFFICACIA ED EFFICIENZA NEL RAGGIUNGIMENTO DEI FINI DETERMINATI DAGLI ORGANI DI GOVERNO, NELLA GESTIONE DEI SERVIZI E DELL' ATTIVITA' COMUNALE.

02. IL SEGRETARIO NEL RISPETTO DELLE DIRETTIVE DEL SINDACO, DA CUI DIPENDE FUNZIONALMENTE, E DELLE DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO E DELLA GIUNTA, OLTRE ALLE COMPETENZE DI CUI ALL' ARTT. 51 DELLA LEGGE 08.06.1990 , NR. 142 , SOVRINTENDE ALLO SVOLGIMENTO DELLE FUNZIONI DEI RESPONSABILI DEI SERVIZI E NE COORDINA L' ATTIVITA' PER REALIZZARE L' UNITARIETA' DELLA AZIONE AMMINISTRATIVA. CURA L' ATTUAZIONE DEI PROVVEDIMENTI, E' RESPONSABILE DELLA ISTRUTTORIA DELLE DELIBERAZIONI, PROVVEDE AI RELATIVI ATTI ESECUTIVI E PARTECIPA ALLE RIUNIONI DELLA GIUNTA E DEL CONSIGLIO CON DIRITTO DI INIZIATIVA PER QUANTO ATTIENE A PROVVEDIMENTI DI NATURA ORGANIZZATIVA E GESTIONALE A VALENZA GENERALE.

03. IL SEGRETARIO PER GLI ATTI CUI NON PRENDE PARTE IN FUNZIONE DI UFFICIALE ROGANTE, STIPULA I CONTRATTI DEL COMUNE, PRESIEDE LE COMMISSIONI DI GARA E LE COMMISSIONI DI CONCORSO PREVISTE PER L' ASSUNZIONE A QUALSIASI TITOLO DI PERSONALE DEL COMUNE.

ART. 54

ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI E DEL PERSONALE

01. IL REGOLAMENTO ORGANICO DISCIPLINA LA DOTAZIONE DEL PERSONALE E LA ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI, IN BASE A CRITERI DI AUTONOMIA, FUNZIONALITA' ED ECONOMICITA' DI GESTIONE E SECONDO PRINCIPI DI PROFESSIONALITA' E RESPONSABILITA'. IL REGOLAMENTO DISCIPLINA L' ATTRIBUZIONE AL SEGRETARIO COMUNALE E AI

RESPONSABILI DEI SERVIZI DI RESPONSABILITA' GESTIONALI PER L'ATTUAZIONE DEGLI OBIETTIVI FISSATI DAGLI ORGANI DELL'ENTE. IL REGOLAMENTO SI UNIFORMA AL PRINCIPIO PER CUI I POTERI DI INDIRIZZO E DI CONTROLLO SPETTANO AGLI ORGANI ELETTIVI MENTRE LA GESTIONE AMMINISTRATIVA E' ATTRIBUITA AI RESPONSABILI DEI SERVIZI.

02. IL SEGRETARIO COMUNALE E I RESPONSABILI DEI SERVIZI REALIZZANO GLI OBIETTIVI INDICATI DAGLI ORGANI DEL COMUNE IN MODO COORDINATO IN BASE A CRITERI DI AUTONOMIA ED ECONOMICITA' DI GESTIONE E SECONDO PRINCIPI DI IMPARZIALITA' E TRASPARENZA.

ART. 55

COMPITI DEI RESPONSABILI DEI SERVIZI

01. SPETTANO AI RESPONSABILI DEI SERVIZI, OLTRE LA ATTIVITA' DI DIREZIONE, CONSULENZA, PROPULSIONE, COORDINAMENTO, VIGILANZA E CONTROLLO DEL SETTORE CUI SONO PREPOSTI, AL FINE DI ASSICURARE LA LEGALITA', L'IMPARZIALITA', L'ECONOMICITA', LA SPEDITEZZA E LA RISPONDENZA AL PUBBLICO INTERESSE DELL'ATTIVITA' DEGLI UFFICI, I SEGUENTI COMPITI:

A) L'EMANAZIONE, IN RELAZIONE ALLE COMPETENZE DEI SERVIZI E DEGLI UFFICI LORO DEMANDATI, DI TUTTI GLI ATTI, COSTITUENTI ESECUZIONE DI DISPOSIZIONI LEGISLATIVE, REGOLAMENTARI E DEGLI ATTI, PROGRAMMI E PIANI, COMPRESSE LE PREVISIONI DEGLI STRUMENTI URBANISTICI GENERALI ED ATTUATIVI. TALE ESECUZIONE HA LUOGO NEI CASI IN CUI L'ATTO HA NATURA VINCOLATA OPPURE COMPORTA UNA DISCREZIONALITA' DI CARATTERE TECNICO.

B) LA PRESIDENZA DELLE COMMISSIONI GIUDICATRICI DEI CONCORSI PER LA COPERTURA DEI POSTI VACANTI NELL'ORGANICO DEGLI UFFICI DI RISPETTIVA APPARTENENZA. NEL CASO IN CUI I POSTI DA RICOPRIRE SIANO SUDDIVISI FRA PIU' SETTORI DELL'ORGANICO DELL'ENTE O SI IGNORI, ALL'ATTO DELLA EMANAZIONE DEL BANDO DI CONCORSO, L'UFFICIO DI DESTINAZIONE DEL PERSONALE, LA COMMISSIONE E' PRESIEDUTA DAL RESPONSABILE DELL'UFFICIO DEL PERSONALE;

C) LA PRESIDENZA DI TUTTE LE COMMISSIONI DI GARA O DI CONCORSO, COMPRESSE QUELLA PER LA AGGIUDICAZIONE DI APPALTI O DI FORNITURE, IL CUI OGGETTO RIENTRI NELL'AMBITO DELLE ATTRIBUZIONI DELL'UFFICIO DI APPARTENENZA:

D) L'ESPLETAMENTO DELLE PROCEDURE DI APPALTO E DI CONCORSO, DI CUI ALLE PRECEDENTI LETTERE B) E C);

E) GLI ADEMPIMENTI DI CUI ALL' ARTT. 53 DELLA LEGGE 08.06.1990 NR. 142 , E LA STIPULAZIONE DEI CONTRATTI IN RELAZIONE ALLE COMPETENZE DEL SERVIZIO O DELL'UFFICIO;

F) L'EMANAZIONE DEGLI ATTI DELEGATI DAL CONSIGLIO, DALLA GIUNTA O DAL SINDACO;

G) L'ISTRUTTORIA TECNICA DEGLI ATTI DI COMPETENZA DEGLI ORGANI DEL COMUNE;

H) GLI ATTI PROPULSIVI, MEDIANTE ORDINI DI SERVIZIO, PER GLI ADEMPIMENTI DEGLI OBBLIGHI SCATURENTI DALLA LEGGE O DA ATTO AMMINISTRATIVO O DA CONTRATTO;

I) L'ESERCIZIO DEI POTERI DI SPESA INERENTI A LAVORI, FORNITURE E

PRESTAZIONI NEI LIMITI DEGLI IMPEGNI DELIBERATI DALLA GIUNTA.

LE FUNZIONI DI CUI AL PRESENTE COMMA SONO ESERCITATE DAI RESPONSABILI DEI SERVIZI, ANCHE AI FINI DELLA CONSEGUENTE RESPONSABILITA', SU DELEGA DEL SEGRETARIO COMUNALE CHE PUO' ESSERE DI CONTENUTO GENERALE O PER SPECIFICI INTERVENTI.

02. I RESPONSABILI DEI SERVIZI PER IL PERSEGUIMENTO DELLE FINALITA' E DEGLI OBIETTIVI, ORGANIZZANO E UTILIZZANO LE RISORSE FINANZIARIE, IL PERSONALE, LE STRUTTURE TECNICHE, GLI UFFICI E GLI ALTRI MEZZI LORO AFFIDATI CON SPECIFICO PROVVEDIMENTO.

ART. 56

RESPONSABILITA' DEI RESPONSABILI DEI SERVIZI

01. I RESPONSABILI DEI SERVIZI SONO DIRETTAMENTE RESPONSABILI, IN RELAZIONE AGLI OBIETTIVI DELL'ENTE, DELLA CORRETTEZZA AMMINISTRATIVA E DELLA EFFICIENZA DELLA GESTIONE.

ART. 57

INCARICHI A TEMPO DETERMINATO

01. LA GIUNTA PUO' RICOPRIRE MEDIANTE CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO DI DIRITTO PUBBLICO O, ECCEZIONALMENTE, DI DIRITTO PRIVATO I POSTI VACANTI DI RESPONSABILI DEI SERVIZI O DEGLI UFFICI, DI QUALIFICHE DIRETTIVE O DI ALTA SPECIALIZZAZIONE.

02. IL CONTRATTO STIPULATO UNICAMENTE CON SOGGETTI FORNITI DI ADEGUATA ESPERIENZA E QUALIFICAZIONE PROFESSIONALE, E COMUNQUE IN POSSESSO DEI REQUISITI DI STUDIO PROFESSIONALI RICHIESTI PER L'ACCESSO ALLA QUALIFICA DA RICOPRIRE, HA LA DURATA NON SUPERIORE A TRE ANNI ED E' RINNOVABILE.

03. L'INCARICO COMPORTA UNA RETRIBUZIONE ONNICOMPRESIVA DA COMMISURARE AL TIPO DI PRESTAZIONE OFFERTA, ALL'ORARIO COMPLESSIVO DI LAVORO, NONCHE' ALLE RESPONSABILITA' INERENTI ALLA FUNZIONE ESERCITATA. AI FINI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI SI APPLICANO, IN QUANTO POSSIBILE, LE DISPOSIZIONI CONCERNENTI I DIPENDENTI NON DI RUOLO.

04. PER TUTTA LA DURATA DEL CONTRATTO SONO ESTESE ALL'INTERESSATO LE DISPOSIZIONI CONCERNENTI LE INCOMPATIBILITA' E LE RESPONSABILITA' PREVISTE PER I DIPENDENTI DI RUOLO DI CORRISPONDENTE POSIZIONE FUNZIONALE, NONCHE', SALVA DIVERSA DISCIPLINA DEL CONTRATTO, QUELLE RELATIVE ALL'ORARIO DI LAVORO, AL CONGEDO ED AL DIVIETO DI PERCEPIRE INDENNITA'.

ART. 58

CONFLITTI DI COMPETENZA

01. SPETTA AL SINDACO DIRIMERE, CON ATTO SCRITTO DEFINITIVO, EVENTUALI CONFLITTI DI COMPETENZA TRA IL CONSIGLIO COMUNALE, LA GIUNTA MUNICIPALE E GLI UFFICI DEL COMUNE. LA GIUNTA MUNICIPALE DIRIME I CONFLITTI TRA IL SINDACO E GLI UFFICI, IL CONSIGLIO COMUNALE QUELLI TRA LA GIUNTA MUNICIPALE, I SUOI COMPONENTI E IL SINDACO. IL SEGRETARIO COMUNALE DIRIME I CONFLITTI DI COMPETENZA TRA I DIVERSI UFFICI DEL COMUNE.

ART. 59

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

01. IL REGOLAMENTO DETERMINA PER CIASCUN TIPO DI PROCEDIMENTO L'UNITA' ORGANIZZATIVA E L'UFFICIO RESPONSABILE DELL'ISTRUTTORIA E DI OGNI ALTRO ADEMPIMENTO PROCEDIMENTALE, NONCHE' DELLA ADOZIONE DEL PROVVEDIMENTO FINALE.

02. IL COMUNE PROVVEDE A DARE IDONEE FORME DI PUBBLICITA' ALLE DISPOSIZIONI ADOTTATE AI SENSI DEL PRECEDENTE COMMA 01 .

03. IL RESPONSABILE DI CIASCUNA UNITA' ORGANIZZATIVA PROVVEDE AD ASSEGNARE A SE' O AD ALTRO DIPENDENTE ADDETTO ALL'UNITA' STESSA LA RESPONSABILITA' DELL'ISTRUTTORIA E DI OGNI ALTRO ADEMPIMENTO INERENTE IL SINGOLO PROCEDIMENTO, NONCHE', EVENTUALMENTE DELL'ADOZIONE DEL PROVVEDIMENTO FINALE. IL PROVVEDIMENTO DI REVOCA DELL'ATTO DI ASSEGNAZIONE DI RESPONSABILITA' E' SCRITTO E MOTIVATO.

04. FINO A QUANDO NON SIA STATA EFFETTUATA L'ASSEGNAZIONE DI CUI AL COMMA 03 , OPPURE QUALORA ESSO SIA STATO REVOCATO, E' CONSIDERATO RESPONSABILE DEL SINGOLO PROVVEDIMENTO IL FUNZIONARIO PREPOSTO ALL'UNITA' ORGANIZZATIVA DETERMINATA A NORMA DEL COMMA 01 .

05. L'UNITA' ORGANIZZATIVA COMPETENTE ED IL NOMINATIVO DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO SONO COMUNICATI ALLE PARTI DEL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO E, A RICHIESTA, A CHIUNQUE VI ABBA INTERESSE. NEL CASO DI RICHIESTA, L'EVENTUALE DINIEGO DEL RILASCIO DELLA COMUNICAZIONE DEVE ESSERE MOTIVATO ENTRO CINQUE GIORNI DALLA RICEZIONE DELLA RICHIESTA STESSA. IN ASSENZA DI DINIEGO, LA RICHIESTA E' DA CONSIDERARSI ACCOLTA E LA COMUNICAZIONE DEVE ESSERE EFFETTUATA ENTRO I SUCCESSIVI TRE GIORNI.

06. IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO:

A) VALUTA, AI FINI ISTRUTTORI, LE CONDIZIONI DI AMMISSIBILITA', I REQUISITI DI LEGITTIMAZIONE ED I PRESUPPOSTI RILEVANTI PER LA EMANAZIONE DEL PROVVEDIMENTO;

B) ACCERTA D'UFFICIO I FATTI, DISPONENDO IL COMPIMENTO DEGLI ATTI A TAL FINE NECESSARI, E ADOTTA OGNI MISURA PER L'ADEGUATO SOLLECITO SVOLGIMENTO DELL'ISTRUTTORIA. IN PARTICOLARE, PUO' RICHIEDERE LA RETTIFICA O LA INTEGRAZIONE DI DICHIARAZIONI O ISTANZE ERRONEE O INCOMPLETE E PUO' ESPERIRE ACCERTAMENTI TECNICI ED ISPEZIONI ED ORDINARE ESIBIZIONI DOCUMENTALI;

C) PROPONE L'INDIZIONE O, SU DELEGA DEL SINDACO, INDICE LE CONFERENZE DEI SERVIZI;

D) CURA LE COMUNICAZIONI, LE PUBBLICAZIONI E LE NOTIFICAZIONI PREVISTE DALLE LEGGI E DAI REGOLAMENTI;

E) ADOTTA, OVE NE ABBA LA COMPETENZA, IL PROVVEDIMENTO FINALE, OVVERO TRASMETTE GLI ATTI ALL'ORGANO COMPETENTE PER LA ADOZIONE.

ART. 60

COMMISSIONE DI DISCIPLINA

01. E' ISTITUITA LA COMMISSIONE DI DISCIPLINA, COMPOSTA DAL SINDACO CHE

LA PRESIEDE, DAL SEGRETARIO COMUNALE E DA UN DIPENDENTE DESIGNATO ALL'INIZIO DI OGNI ANNO DAL PERSONALE DELL'ENTE SECONDO LE MODALITA' STABILITE DAL REGOLAMENTO.

TITOLO 07

REVISIONE DELLO STATUTO COMUNALE

ART. 61

REVISIONE DELLO STATUTO COMUNALE

01. L'INIZIATIVA DELLA REVISIONE DELLO STATUTO COMUNALE APPARTIENE A CIASCUN CONSIGLIERE COMUNALE, ALLA GIUNTA E AD ALMENO UN 1/7 DEL CORPO ELETTORALE.

02. PRIMA DI ESSERE POSTE ALL'ESAME DELLA COMPETENTE COMMISSIONE CONSILIARE, LE PROPOSTE DI REVISIONE DELLO STATUTO SONO AFFISSE NELL'ALBO PRETORIO PER NON MENO DI 10 GIORNI E SONO TRASMESSE A CIASCUNA CONSULTA DI SETTORE.

03. IL REGOLAMENTO CONSILIARE DETERMINA LE MODALITA' PER L'INFORMAZIONE DEI CITTADINI SULLE PROPOSTE DI REVISIONE DELLO STATUTO E

SUL RELATIVO PROCEDIMENTO DI ESAME.

04. PRIMA DI PROCEDERE ALL'APPROVAZIONE DELLA PROPOSTA DI REVISIONE, IL CONSIGLIO COMUNALE, CON LA MAGGIORANZA ASSOLUTA DEI CONSIGLIERI ASSEGNATI, PUO' DELIBERARE DI SOTTOPORRE LE PROPOSTE DI REVISIONE DELLO STATUTO A REFERENDUM CONSULTIVO, OVVERO DI PROMUOVERE FORME DI CONSULTAZIONE DI ASSOCIAZIONI, ORGANIZZAZIONI ED ENTI.

05. LE NORME INTEGRATIVE E MODIFICATIVE DELLO STATUTO SONO DELIBERATE DAL CONSIGLIO COMUNALE CON IL VOTO FAVOREVOLE DEI DUE TERZI DEI CONSIGLIERI ASSEGNATI. QUALORA TALE MAGGIORANZA NON VENGA RAGGIUNTA, LA VOTAZIONE E' RIPETUTA IN SUCCESSIVE SEDUTE DA TENERSI ENTRO TRENTA GIORNI E LE INTEGRAZIONI O MODIFICHE SONO APPROVATE SE LA RELATIVA DELIBERAZIONE OTTIENE PER DUE VOLTE IL VOTO FAVOREVOLE DELLA MAGGIORANZA ASSOLUTA DEI CONSIGLIERI ASSEGNATI. HANNO INIZIATIVA DI PROPOSTA PRESSO IL CONSIGLIO COMUNALE PER LE MODIFICHE STATUTARIE TOTALI E PARZIALI LA GIUNTA MUNICIPALE, QUALSIASI CONSIGLIERE ALMENO 1/7 DEL CORPO ELETTORALE.

ART. 62

PUBBLICITA' DELLO STATUTO

01. LO STATUTO, OLTRE AD ESSERE PUBBLICATO SECONDO LE MODALITA' FISSATE DALLA LEGGE, DEVE ESSERE DIVULGATO NELL'AMBITO DELLA CITTADINANZA CON OGNI POSSIBILE MEZZO NON ESCLUSO QUELLO DELLA ILLUSTRAZIONE ORALE POSTA IN ATTO IN APPOSITE ASSEMBLEE DELLA POPOLAZIONE, AD OPERA DEGLI AMMINISTRATORI E DEI FUNZIONARI DEL COMUNE.

02. AI CITTADINI CHE COMPLETINO IL CICLO DELL'ISTRUZIONE OBBLIGATORIA SARA' CONSEGNATA GRATUITAMENTE COPIA DELLO STATUTO.

TITOLO 08

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

ART. 63

REGOLAMENTI DI ATTUAZIONE DELLO STATUTO

01. IL REGOLAMENTO INTERNO DEL CONSIGLIO COMUNALE E' DELIBERATO ENTRO SEI MESI DALLA DATA DI ENTRATA IN VIGORE DEL PRESENTE STATUTO.

02. GLI ALTRI REGOLAMENTI PREVISTI DAL PRESENTE STATUTO, ESCLUSI QUELLO DI CONTABILITA' E QUELLO PER LA DISCIPLINA DEI CONTRATTI DA ADOTTARSI NEI TERMINI FISSATI DALLA LEGGE, SONO DELIBERATI ENTRO UN ANNO DALLA DATA DI CUI AL COMMA 01 .

03. SINO ALL'ENTRATA IN VIGORE DEI REGOLAMENTI DI CUI AI PRECEDENTI COMMI, CONTINUANO AD APPLICARSI LE NORME DEI MEDESIMI REGOLAMENTI VIGENTI ALLA DATA DI ENTRATA IN VIGORE DEL PRESENTE STATUTO.

04. IL CONSIGLIO COMUNALE ADOTTA I REGOLAMENTI PREVISTI DALLA LEGGE E DAL PRESENTE STATUTO A MAGGIORANZA ASSOLUTA DEI CONSIGLIERI ASSEGNATI.

05. I REGOLAMENTI, DOPO LA LORO ADOZIONE, RESTANO PUBBLICATI ALL'ALBO PRETORIO PER 15 GIORNI E, CONSEGUITO IL VISTO DI LEGITTIMITA', ENTRANO IN VIGORE IL QUINDICESIMO GIORNO SUCCESSIVO A QUELLO DELLA LORO RIPUBBLICAZIONE SALVO CHE SIA DISPOSTO ALTRIMENTI.

ART. 64

ENTRATA IN VIGORE DELLO STATUTO

01. IL PRESENTE STATUTO ADOTTATO AI SENSI DI LEGGE E LE NORME INTEGRATIVE E MODIFICATIVE DELLO STESSO, DOPO L'ESPLETAMENTO DEL CONTROLLO DA PARTE DEL COMPETENTE ORGANO REGIONALE, E' AFFISSO ALL'ALBO PRETORIO DEL COMUNE ED ENTRA IN VIGORE IL TRENTESIMO GIORNO SUCCESSIVO A QUELLO DELLA SUA PUBBLICAZIONE NEL BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE MARCHE. IL SEGRETARIO COMUNALE APPONE IN CALCE ALL'ORIGINALE DELLO STATUTO LA DICHIARAZIONE DELL'ENTRATA IN VIGORE.